

Avviso Pubblico

«SICILIA OPPORTUNITÀ PER LA RICERCA E LE INFRASTRUTTURE»

Approvato con D.D.G. n. 3633 del 30.12.2024

F.A.Q. (versione del 14.04.2025)

A. Requisiti di ammissibilità

Quesito n. A.1

Gli istituti tecnologici superiori post-diploma (c.d. "ITS Academy") costituiti ai sensi della Legge n. 99 del 15 luglio 2022 (istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) possono legittimamente concorrere quali destinatari/beneficiari ammissibili alle agevolazioni ai sensi del par. 2.1 dell'Avviso?

Risposta

Le disposizioni di cui al par. 2.1 dell'Avviso (cui si rimanda per le specifiche del caso) includono tra i soggetti eleggibili alle agevolazioni gli organismi di ricerca pubblici o privati secondo la definizione dell'art. 2, p.to 83 del Reg. UE 651/2014 (GBER) [come specificata nella Comunicazione della Commissione C(2022)7388-final paragrafo 1.3, lett. ff)], oltre alle imprese di qualsiasi dimensione che si aggregino ai predetti organismi di ricerca nelle forme consentite dallo stesso par. 2.1.

Posto quanto sopra, la definizione di "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" include, nella fattispecie in esame, oltre agli organismi che svolgono propriamente attività di ricerca, anche quelli le cui attività istituzionali abbiano ad oggetto attività di diffusione dei risultati delle stesse attività di ricerca mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Ne consegue che, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso per i soggetti già costituiti e fatte salve le opportune verifiche da eseguirsi – caso per caso – sulla documentazione istitutiva del soggetto concorrente al fine di accertare le specifiche competenze operative ad esso attribuite, i concorrenti che svolgano attività di insegnamento e di diffusione/valorizzazione dei risultati della ricerca e/o delle sperimentazioni possono considerarsi eleggibili alle agevolazioni di cui all'Avviso.

Quesito n. A.2

L'art. 2) punto 6 dell'Avviso dispone che "I soggetti individuati al precedente comma 1 possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Avviso, individualmente o in forma aggregata con altri soggetti, prendendo parte ad una sola proposta progettuale. La partecipazione a più proposte progettuali comporta l'inammissibilità di tutte le istanze in cui lo stesso soggetto è presente".

Premesso che questo organismo di ricerca ha una sola partita IVA ed un solo codice fiscale a livello nazionale e che rappresenta una molteplicità di istituti, ciascuno dei quali operanti in differenti settori tra quelli richiamati dalla S3 regionale prevista dall'Avviso, potreste chiarire se è consentito o meno ai nostri

istituti interni partecipare all'Avviso presentando differenti proposte progettuali ancorché ciascuno di essi dispone del medesimo codice fiscale e partita IVA?

Risposta

Le disposizioni di cui al richiamato art. 2, p.to 6 dell'Avviso debbono essere intese nel senso che il medesimo soggetto concorrente (identificato con un determinato codice fiscale) non può risultare coinvolto direttamente in più di un programma di investimento candidato alle agevolazioni dello stesso Avviso.

Nel caso prospettato, appare evidente che i singoli istituti non dispongano di una distinta personalità giuridica rispetto all'organismo di ricerca di cui sono parte, come comprovato dall'attribuzione del medesimo codice fiscale e partita IVA; ne consegue, l'organismo di ricerca nel suo insieme potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sulle agevolazioni di cui all'Avviso.

Le disposizioni dell'art. 2.6 dell'Avviso, data la ragguardevole dimensione dei programmi di investimento agevolabili (compresi tra 5 e 20 milioni di euro), sono state adottate in considerazione della prospettiva di finanziare un ristretto numero di proposte progettuali.

Ciò non toglie, tuttavia, che all'interno del medesimo programma di investimento candidato alle agevolazioni del presente Avviso non possano essere ricompresi più tematismi tra quelli previsti dalla S3 regionale, a patto che il costo complessivo dello stesso programma di investimenti risulti ricompreso nelle soglie dimensionali innanzi richiamate.

Non è escluso, altresì, che un soggetto concorrente direttamente coinvolto nell'attuazione di un programma di investimenti candidato alle agevolazioni del presente Avviso possa aderire in forma di partner associato ad un'altra proposta progettuale presentata da un altro partenariato; la stessa adesione non comporta il diritto a ricevere alcuna forma di contribuzione pubblica a valere sul presente Avviso.

Quesito n. A.3

L'art. 2) punto 6 dell'Avviso dispone che "I soggetti individuati al precedente comma 1 possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Avviso, individualmente o in forma aggregata con altri soggetti, prendendo parte ad una sola proposta progettuale. La partecipazione a più proposte progettuali comporta l'inammissibilità di tutte le istanze in cui lo stesso soggetto è presente. L'inammissibilità sussiste anche nel caso in cui uno stesso soggetto proponente già coinvolto in una proposta progettuale, prenda parte ad un'ulteriore proposta progettuale per il tramite di altri soggetti in regime di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile".

In relazione a quanto sopra, si chiede in quali casi la partecipazione di un soggetto ad un'altra entità giuridica precluda la possibilità allo stesso soggetto di presentare una proposta progettuale distintamente rispetto a quella candidata alle agevolazioni dal soggetto giuridico da esso partecipato.

Risposta

Come già richiamato nella risposta al quesito nr. 2, le disposizioni di cui all'art. 2, p.to 6 dell'Avviso debbono essere intese nel senso che il medesimo soggetto concorrente (identificato con un determinato codice fiscale) non può risultare coinvolto direttamente in più di un programma di investimento candidato alle agevolazioni dello stesso Avviso. Tale preclusione viene estesa anche nei casi in cui tra due potenziali

soggetti concorrenti sussistano relazioni di colleganza o di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Per quanto sopra, se lo stesso organismo di ricerca partecipa, in qualità di socio/consorzio, ad altra entità giuridica ed entrambe intendessero candidare alle agevolazioni dell'Avviso rispettivamente due distinte proposte progettuali, tale eventualità è consentita laddove tra l'organismo partecipante e l'altra entità giuridica partecipata, non sussistano relazioni di colleganza (partecipazioni qualificate comprese tra il 20% ed il 50% del capitale sociale) o di controllo (partecipazioni superiori al 50% del capitale sociale) secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile. Tale preclusione, deve intendersi valida anche nei casi in cui tra i soggetti in questione sussistano relazioni contrattuali e/o di altra natura tali da poter desumere tra di essi l'esistenza di un unico centro decisionale.

Non è escluso, anche in questo caso, che un soggetto concorrente direttamente coinvolto nell'attuazione di un programma di investimenti candidato alle agevolazioni del presente Avviso possa aderire in forma di partner associato ad un'altra proposta progettuale presentata da un altro partenariato; la stessa adesione non comporta il diritto a ricevere alcuna forma di contribuzione pubblica a valere sul presente Avviso.

Quesito n. A.4

Posto che il soggetto concorrente è un **ENTE PUBBLICO DI RICERCA NAZIONALE** e ha come finalità istituzionale *"le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente"*, nonché *"la diffusione dei risultati della ricerca"* in modalità aperta e pubblica, si chiede di specificare se lo stesso concorrente, **non agendo come impresa**, deve comunque apportare un cofinanziamento o l'agevolazione potrà coprire fino al 100%. (cfr. Comunicazione 2016/C 262/01, in GUUE C 262 del 19/7/2016).

Risposta

Il cofinanziamento è comunque richiesto in coerenza con quanto disposto dal par. 3.5 dell'Avviso, cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il cofinanziamento, infatti, è espressione della capacità del soggetto concorrente, non solo di garantire un'efficace realizzazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, ma anche della capacità dello stesso soggetto di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione della IR/IPS, garantendone la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 72.2.d del Reg. UE n. 2021/1060

La quota di cofinanziamento posta a carico del soggetto proponente potrà avere ad oggetto esclusivamente spese ammissibili di cui al par. 3.4 dell'Avviso e dovranno essere in ogni caso essere documentate nelle modalità previste dal par. 4.12 dello stesso Avviso.

Nel caso di soggetto proponente che NON SVOLGE attività economica, quest'ultimo è tenuto a dichiarare in sede di presentazione della domanda di contributo di possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria in relazione al piano di investimenti da realizzare, che dovrà essere documentata mediante attestazione rilasciata da un istituto di credito presso cui il soggetto richiedente è correntista mediante compilazione dell'Allegato d) allo schema di domanda di accesso alle agevolazioni (Allegato 2.1), al cui interno si attesti per quest'ultimo la disponibilità di somme liquide e disponibili sufficienti a coprire una quota pari ad almeno il 30% del costo complessivo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso, ovvero la disponibilità dello stesso istituto di attivare una linea di credito per pari importo. In alternativa all'attestazione bancaria di cui sopra, il soggetto proponente potrà dimostrare di avere le suddette disponibilità iscritte a bilancio all'interno di idonee riserve/stanziamanti disponibili e documentabili.

Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 2.1.2.III dell'Avviso, la capacità finanziaria verrà

valutata cumulativamente con riferimento al complesso dei soggetti coinvolti nel costituendo partenariato di progetto, pro-quota o comunque sino al raggiungimento complessivo di almeno il 30% del costo lordo totale del predetto programma di investimenti.

Quesito n. A.5

La Fondazione XXXX (della quale si allega lo statuto), è una fondazione di partecipazione con capitale pubblico/privato costituita espressamente in risposta al bando PNRR su ecosistemi dell'innovazione.

Si tratta di una fondazione che annovera tra i soci università siciliane, enti di ricerca ed altri soggetti industriali di varie dimensioni.

La fondazione ha l'obiettivo primario di portare a compimento il progetto PNRR finanziato dal MUR, ma si tratta di un ente di natura permanente e non temporanea che continuerà la sua attività nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico a beneficio dei soci e della collettività

Si chiede di voler specificare se un siffatto soggetto giuridico può considerarsi ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso

Risposta

La disciplina dei requisiti di ammissibilità soggettiva per l'accesso alle agevolazioni dell'Avviso è contenuta nei relativi artt. 2.1 e 2.2.

Le fondazioni (cfr. § 2.1.1.3 dell'Avviso) sono espressamente richiamate tra le forme giuridiche prescritte in capo ai soggetti concorrenti per la l'accesso alle agevolazioni.

Per quanto sopra, e fermi restando in capo al soggetto concorrente (in questo caso una fondazione) i requisiti specifici di cui al §§ 2.1 e 2.2 dell'Avviso, quest'ultimo potrà procedere autonomamente in forma singola alla presentazione di un programma di investimento, laddove abbia al suo interno almeno un organismo di ricerca, pubblico o privato, in possesso dei requisiti di cui al § 2.1.1.A dell'Avviso (partner di una IR inserita nella Road Map ESFRI o capofila di una IR individuata dal PNIR).

In caso contrario, la fondazione potrà accedere alle agevolazioni configurandosi come soggetto proponente aggregativo ancora non costituito, a condizione che la stessa aggregazione rispetti le condizioni previste dal §2.1.2.III dell'Avviso.

Quesito n. A.6

Un soggetto proponente aggregato non ancora costituito di cui al par. 2.1.2.III dell'Avviso in quale fase del processo di selezione delle proposte progettuali deve qualificarsi come operatore economico o non economico e con quali modalità?

Risposta (aggiornamento del 14.02.2025)

L'istanza di accesso alle agevolazioni per un soggetto proponente aggregato non ancora costituito deve essere presentata mediante compilazione dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1, indicando all'interno dello stesso la forma giuridica selezionata per la propria futura costituzione unitamente alla propria composizione mediante coinvolgimento di uno o più tra i soggetti ammissibili di cui al par. 2.1 dell'Avviso.

La qualificazione del costituendo soggetto giuridico quale operatore che svolgerà attività prevalentemente economica o NON economica si rinviene da quanto riportato dal Soggetto proponente all'interno della Sezione Q "Budget e Piano finanziario" dell'Allegato F – "Schema di proposta progettuale" accluso all'Avviso, nel quale nei differenti prospetti di cui alle Tabelle 1 (per le IR) e 3 (per i PRI) – in corrispondenza della colonna "Intensità di aiuto applicata" – si richiede di indicare

espressamente se si prevede di applicare le intensità di aiuto previste dai regimi di esenzione pertinenti di cui al RGE o se applicare il massimale dell'80% previsto dal par. 3.5.3 dell'Avviso in coerenza con quanto disciplinato dalla Comunicazione della Commissione europea C/2022/7388-final – Paragrafo 2.1.

Si ricorda che l'applicazione di tale massimale è consentito SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per i programmi di investimento che prevedano la realizzazione di una IR (ed eventualmente se previsto un PRI), in quanto, per le IPS sono applicabili ESCLUSIVAMENTE le intensità di aiuto previste dall'art. 26-bis del RGE.

Nel caso in cui il soggetto proponente inserisca il massimale di aiuto dell'80% di cui al par. 3.5.3 dell'Avviso all'interno della Tab. 1 "Infrastrutture di ricerca" dell'Allegato F – Sezione Q "Budget e Piano finanziario", lo stesso massimale dovrà essere riportato anche all'interno della Tab. 3 "Progetti di ricerca industriale" non essendo consentita una differente definizione dell'intensità d'aiuto.

L'inserimento all'interno delle tabelle sopra richiamate dell'intensità di aiuto pari all'80% come prevista dal par. 3.5.3 dell'Avviso qualifica autonomamente il soggetto proponente quale operatore che svolge attività prevalentemente NON economica e pertanto ad esso si applicano le disposizioni di cui alla predetta Comunicazione della Commissione europea C/2022/7388-final – Paragrafo 2.1.

Per i soggetti proponenti aggregati non ancora costituiti, si ricorda che – al pari dell'Allegato 2.1 – Sezione III.b.1 – in coerenza con quanto previsto dal par. 4.4.1.a) dell'Avviso, lo Schema di proposta progettuale (c.d. "Formulario" di cui all'Allegato F dell'Avviso) dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascun legale rappresentante (o loro delegati) dei componenti della costituenda aggregazione.

Si specifica che la qualificazione del soggetto proponente quale operatore che svolge attività prevalentemente economica/NON economica come sopra documentata NON potrà essere modificata durante tutto il periodo che decorre dalla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni e fino al completamento delle attività istruttorie da parte dell'Amministrazione e – in caso di valido collocamento della stessa proposta progettuale nella graduatoria di cui al par. 4.8 dell'Avviso, la stessa opzione dovrà essere mantenuta per tutta la durata di attuazione del progetto agevolato e per il successivo periodo di stabilità dell'operazione,

in coerenza con quanto previsto dal par. 3.5.6 dell'Avviso. Qualora l'Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal par. 4.9 dell'Avviso, a seguito dell'acquisizione della documentazione fornita al soggetto proponente aggregato non ancora costituito nei termini di cui al par. 4.8 dell'Avviso (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria) comprovante, tra le altre cose, l'intervenuta costituzione del soggetto aggregato, dovesse riscontrare che quest'ultimo è stato costituito con una forma giuridica diversa da quelle consentite dall'avviso (cfr. par. 2.1.3 dell'Avviso) o con finalità statutarie differenti da quelle dichiarate all'interno del modulo di istanza per l'accesso alle agevolazioni (Allegato 2.1 – Sezione III b.2), la stessa proposta progettuale sarà rigettata ed il soggetto beneficiario decade dal diritto a ricevere le agevolazioni.

Quesito n. A.7

Si chiede esplicita conferma che: "**Soggetto Richiedente**" e "**Soggetto proponente**" siano sinonimi e che pertanto una proposta progettuale avrà un solo soggetto proponente, ovvero un solo soggetto richiedente, anche quando si tratti di soggetto aggregato (che coinvolge più soggetti giuridici partecipanti).

Risposta

Si conferma che "Soggetto richiedente" e "Soggetto proponente" sono sinonimi nell'Avviso. Ogni proposta dovrà avere un unico soggetto proponente, anche se aggregato costituito o non costituito. Se la proposta risulterà ammessa alle agevolazioni, la stessa sarà attuata da un unico "Soggetto beneficiario", che deve coincidere con il soggetto proponente come dichiarato nella domanda. Ai fini dell'eventuale successiva formalizzazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, per i soggetti proponenti

aggregati non ancora costituiti alla data della domanda di accesso alle agevolazioni non sono consentite variazioni dei componenti della medesima aggregazione.

Quesito n. A.8

Si chiede esplicita conferma che il "**Soggetto Beneficiario**" di una proposta approvata, a cui secondo le definizioni viene attribuita la titolarità univoca del programma, sia uno anche nel caso di più soggetti partecipanti alla proposta e che, pertanto, in caso di proposta approvata ed ammessa a finanziamento, il "**Soggetto Beneficiario**" si identifica con il "**Soggetto proponente aggregato già costituito**" (nel caso di proposta presentata ai sensi del paragrafo 2.1.2.II) o con il "**nuovo soggetto giuridico da costituire prima del decreto di concessione**" (nel caso di proposta presentata ai sensi del paragrafo 2.1.2.III).

Risposta

Si rimanda a quanto già risposto nel quesito precedente, confermando che il Soggetto beneficiario dovrà necessariamente coincidere con il Soggetto proponente dichiarato in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ribadendo che nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito, quest'ultimo non potrà subire variazioni nella sua composizione tra differenti soggetti giuridici ai fini dell'eventuale formalizzazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Quesito n. A.9

In considerazione della prima frase riportata nella definizione di "Soggetto Proponente" nel paragrafo 1.4.1.q): "per «Soggetto proponente» si intendono i soggetti previsti al par. 2.1 comma 1 del presente Avviso che presentano una istanza di agevolazione nelle forme previste al par. 2.1 comma 3" in cui le forme di presentazione previste al par. 2.1 comma 3 sembrano valere per qualsiasi tipo di soggetto proponente, sia singolo che aggregato, si chiede esplicita conferma che nel caso di "**Soggetto Proponente singolo**" (ossia nel caso di proposta presentata ai sensi del paragrafo 2.1.2.I) **NON** sia necessario che la natura giuridica corrisponda ad una di quelle riportate nei punti da I a V del par. 2.1 comma 3.

Risposta

Come già correttamente riportato nel quesito, le forme giuridiche tassativamente previste dal par. 2.1, comma 3 dell'Avviso si intendono quale requisito soggettivo obbligatorio per i Soggetti proponenti aggregati già costituiti e/o non ancora costituiti rispettivamente di cui ai punti II e III del par. 2.1.2 dell'Avviso. Lo stesso obbligo non sussiste per il Soggetto proponente singolo che dovrà in ogni caso disporre individualmente dei requisiti di cui al par. 2.1.1.A (partner di una infrastruttura di ricerca inserita nella Road Map ESFRI o capofila di una infrastruttura di ricerca individuata dal PNIR) del medesimo Avviso. In quest'ultima eventualità, si precisa che laddove il soggetto partner di una ESFRI fosse un'Associazione Temporanea di Scopo, quest'ultima – poiché priva di autonoma personalità giuridica – non costituisce un soggetto eleggibile alle agevolazioni del presente Avviso.

Quesito n. A.10

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se è ammissibile una proposta presentata da una Fondazione/Scarl già costituita e composta (da statuto) **da 20 Membri Fondatori/Soci** che possa essere il Soggetto Proponente Aggregato **già Costituito** (quindi proposta presentata ai sensi del Par. 2.1.2.II) rappresentante una aggregazione di **solo 8 dei suoi membri fondatori/soci** (tra cui figure almeno un soggetto di cui al paragrafo 2.1.1 lettera A) o comunque di una aggregazione costituita da un **sottoinsieme** dei membri fondatori/compagine sociale da indicare esplicitamente nella proposta;

ovvero, più in generale, se una aggregazione di un numero N di soggetti (di cui fanno parte almeno un soggetto di cui al paragrafo 2.1.1 lettera A oltre che soggetti di cui alle lettere B e C) può essere rappresentata da un soggetto giuridico **già costituito** come Fondazione o come Scarl **in cui il totale dei membri fondatori o dei soci comprendano anche soggetti che non intendano essere indicati come componenti** dell'aggregazione e/o compagine e/o partenariato ai fini della presentazione di una proposta progettuale a valere dell'Avviso.

Risposta

Nella fattispecie rappresentata dal quesito in esame, il Soggetto proponente coincidente con una Fondazione/Scarl già costituita è da intendersi la stessa Fondazione/Scarl nella sua unitarietà, in quanto essa dispone di una personalità giuridica autonoma rispetto ai suoi componenti.

Quesito n. A.11

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2.1.ii lettere f) g) e h) (capacità economico-finanziaria, capacità amministrativa ecc.) da dichiarare al momento della proposta debbano essere posseduti e dichiarati esclusivamente dal soggetto proponente già costituito o se possano, in alternativa, essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei componenti dell'aggregazione (anche non necessariamente in quota parte rispetto alla composizione societaria all'interno del soggetto proponente).

Risposta

Come disposto dal par. 2.2.1.5 dell'Avviso, il possesso dei requisiti di cui ai punti i) e ii) è attestato dal richiedente e da ciascun suo componente nel caso di soggetto aggregativo non ancora costituito, mediante rilascio di idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2020.

Nel caso di soggetti proponenti aggregati non ancora costituiti di cui al par. 2.1.2.III dell'Avviso, conformemente con quanto previsto dal par. 4.4.1, lett. c) dell'Avviso, la capacità finanziaria verrà valutata cumulativamente con riferimento al complesso dei soggetti coinvolti nel costituendo partenariato di progetto, pro-quota o comunque sino al raggiungimento complessivo di almeno il 30% del costo lordo totale del programma di investimenti candidato alle agevolazioni.

Quesito n. A.12

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II i costi dell'intervento devono essere sostenuti:

- esclusivamente dal Soggetto Beneficiario per tutta l'aggregazione;
 - esclusivamente da ciascuno dei componenti dell'aggregazione (ognuno per la quota di budget eventualmente prevista nella proposta progettuale)
- oppure se
- possono essere sostenuti sia dai componenti l'aggregazione che dal soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione.

Risposta

Come già specificato nella risposta ai quesiti A.7 e A.8, il Soggetto beneficiario deve intendersi quale entità giuridica cui compete univocamente l'onere di provvedere alla realizzazione del programma di investimenti agevolato. Pertanto, tutti i costi derivanti dalla realizzazione di quest'ultimo dovranno, a pena di inammissibilità, risultare intestati, sostenuti e pagati dallo stesso Soggetto beneficiario e non dai

suoi componenti.

Quesito n. A.13

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II, ai fini della dimostrazione della disponibilità dell'immobile/degli immobili oggetto di intervento, di cui al paragrafo 4.4.1.e) secondo punto, la disponibilità dell'immobile debba essere **ceduta/trasferita** al Soggetto Proponente/Beneficiario anche se l'immobile è già nella disponibilità di uno dei componenti dell'aggregazione.

Risposta

In coerenza con la risposta al quesito A.10, il/i titolo/i di disponibilità degli immobili interessati dalla realizzazione del programma di investimenti agevolato deve essere intestato al Soggetto beneficiario e non ai suoi componenti nel caso di aggregazioni tra differenti soggetti giuridici.

Per quanto sopra, è consentita la cessione in disponibilità di un immobile posseduto da un componente del Soggetto proponente aggregato al Soggetto beneficiario delle agevolazioni, a patto che la stessa cessione si configuri quale titolo di disponibilità dell'immobile debitamente registrato. Si ricorda che non sono considerati ammissibili i contratti di comodato d'uso.

Quesito n. A.14

Inammissibilità ai sensi del paragrafo 2.1 comma 6 dell'Avviso

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II da un soggetto già costituito in cui uno dei soci/membri fondatori della società/fondazione **NON** sia indicato fra i partner componenti della aggregazione che partecipa alla proposta a valere del presente avviso, la partecipazione di tale soggetto ad un'altra proposta progettuale a valere dello stesso Avviso comporti l'inammissibilità di entrambe le proposte.

A titolo di esempio:

Se una Società o Fondazione (Soggetto giuridico indipendente e già costituito) la cui compagine sociale/membri fondatori sia composta da 5 Soggetti: "Soggetto 1", "Soggetto 2", "Soggetto 3", "Soggetto 4" e "Soggetto 5" e presenta una **PROPOSTA A** come "Soggetto Proponente Aggregato **già costituito**" (Par. 2.1.2.II) in rappresentanza di una compagine costituita da **solo 3 dei suoi soci/membri** "Soggetto 1"+"Soggetto 2"+"Soggetto 3", gli altri soggetti **NON** partecipanti all'aggregazione della proposta A (ossia "Soggetto 4" e/o "Soggetto 5") possono presentare un'altra proposta a valere dell'Avviso, **PROPOSTA B**, senza che ciò costituisca causa di inammissibilità di entrambe le proposte A e B?

Risposta

Come già riportato nella risposta al quesito A.12, il Soggetto proponente coincidente con un'entità giuridica già costituita concorre all'avviso nella sua interezza, a prescindere dall'effettivo coinvolgimento o meno dei suoi componenti.

In conformità con quanto previsto dal par. 2.1.6 dell'Avviso, gli stessi componenti del predetto Soggetto proponente potranno eventualmente concorrere autonomamente alla candidatura di una differente proposta progettuale a valere sul presente Avviso, solo e soltanto nei casi in cui tra il Soggetto proponente di cui essi sono parte e gli stessi componenti non sussistano relazioni di colleganza o controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, come peraltro previsto dalla dichiarazione di cui al punto 9

dell'Allegato 2.1 – Sezione III.b.2.

La stessa preclusione vale in generale in tutti i casi in cui un medesimo soggetto giuridico dovesse concorrere a più di una proposta progettuale avendo rapporti di colleganza e/o controllo con altri soggetti giuridici coinvolti in altre proposte progettuali. Il verificarsi di questa situazione comporta l'inammissibilità di tutte le istanze in cui lo stesso soggetto è coinvolto.

Quesito n. A.15

Si chiede di confermare, che nel caso in cui una società o una fondazione costituita da più soci/membri fondatori come soggetto giuridico indipendente da ciascuno dei suoi stessi soci/fondatori (e quindi **non** controllato o collegato ai sensi dell'Art. 2359 del cc) partecipi ad una proposta progettuale (**PROPOSTA A**) in qualità di partner di un soggetto aggregato in fase di costituzione (par. 2.1.2.III) tale partecipazione non comporti causa di inammissibilità qualora uno dei soci (che non partecipa alla proposta A) partecipi (come soggetto proponente o partner) ad un'altra proposta (**PROPOSTA B**) a valere dello stesso Avviso.

Risposta

Si rimanda alla risposta riportata al quesito A.14.

Quesito n. A.16

Si chiede conferma che gli obblighi di mantenimento dello status di operatore non economico di cui al paragrafo 3.5.6 siano applicabili al soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione e non ai singoli componenti dell'aggregazione

Risposta

Essendo il Soggetto beneficiario un soggetto con personalità giuridica distinta dai suoi eventuali componenti/soci, gli obblighi di mantenimento dello status di operatore non economico di cui al par. 3.5.6 dell'Avviso, come pure le obbligazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65 del Reg. UE n. 2021/1060 (c.d. "Clausola di stabilità delle operazioni") si intendono riferiti al Soggetto beneficiario.

Quesito n. A.17

Da Avviso Pubblico si legge che all'art. 2.1 che i destinatari elegibili sono:

- partner di una Infrastruttura di Ricerca inserita nella Road Map ESFRI (cfr. par.1.4);
- capofila di una Infrastruttura di Ricerca individuata dal Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027 (cfr. par.1.4).

Nel caso in cui queste casistiche di cui sopra non costituiscono una entità giuridica autonoma, ma sono disciplinate attualmente a livello italiano da ATS o JRU ed il partner o capofila è un organismo di ricerca, prevale sempre il limite soltanto di una domanda per soggetto pubblico?

Risposta

Nella fattispecie ipotizzata permane il limite di una domanda per ciascun singolo proponente. Restano salve le disposizioni di cui al par. 2.1.6 dell'Avviso.

Quesito n. A.18

Disponibilità dell'immobile dove si realizzi il PRI

Nel caso di realizzazione di un PRI, ai fini dell'ammissibilità delle spesa di RI, gli immobili oggetto di investimenti (es. riqualificazione edilizia, installazione di macchinari e attrezzature) e/o sede di svolgimento delle attività di RI (es. laboratori, reparti produttivi, ecc.):

- devono essere nella disponibilità della futura aggregazione (IR), come individuati nel programma di investimento per la domanda di creazione/ammodernamento di IR (escluso ricerca commissionata e servizi di consulenza, attività di comunicazione e disseminazione)?
- possono essere anche immobili nella disponibilità esclusiva dei singoli componenti la futura aggregazione?
- possono essere anche immobili nella disponibilità di terzi che collaborino in forma stabile e strutturata con la futura aggregazione (OPEN IR, altre IR, ODR)?

Risposta

La possibilità di realizzare con l'assistenza finanziaria pubblica dell'Avviso PRI costituisce una facoltà del soggetto proponente che può essere esercitata solo e soltanto se in combinazione con la realizzazione di una IR o IPS. In tal senso, l'eventuale PRI costituisce una componente meramente accessoria alla realizzazione della IR/IPS.

In tal senso, infatti, l'Avviso punta a sostenere – per il tramite della realizzazione del PRI – la fase di avviamento della IR/IPS e della relativa attività, sostenendo anche la realizzazione di un primo PRI coerente con le relative finalità/obiettivi scientifici ed operativi.

In considerazione di quanto sopra, l'eventuale PRI dovrà essere realizzato avvalendosi degli asset strumentali e della capacità operativa della IR/IPS realizzata con il contributo finanziario dell'Avviso. Ciò non toglie, tuttavia, che – nel caso di soggetti beneficiari risultanti dall'aggregazione di differenti partner – parti dello stesso PRI potranno essere realizzate con il contributo scientifico ed operativo del personale dei singoli componenti dell'aggregazione, a patto che i relativi costi vengano spesi dal soggetto beneficiario del contributo mediante l'istituto del distacco.

Quesito n. A.19

Soggetti beneficiari del PRI

Un soggetto che parteciperà stabilmente all'IR, non in qualità di membro della costituenda aggregazione, ma di soggetto che collabori come impresa (OPEN IR) o come altra IR o come ODR in forma stabile e strutturata per un periodo almeno pari all'intera durata di realizzazione del programma oltre il vincolo di stabilità delle operazioni (art. 65 del RDC), può partecipare al PRI presentato nella proposta dalla costituenda aggregazione e accedere alle agevolazioni ivi previste come beneficiario?

Risposta

No. Il programma di investimenti candidato da un soggetto proponente che includa anche la realizzazione di un PRI prevede che lo stesso soggetto giuridico realizzi sia la IR/IPS che il relativo PRI.

Quesito n. A.20

Rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione nell'effettivo coinvolgimento delle imprese

Ai sensi dell'Avviso, par. 2.1, comma 5, il requisito della presenza delle imprese tra i soggetti promotori del piano di sviluppo della IR, deve essere soddisfatto all'atto della presentazione della domanda di finanziamento.

L'APPENDICE 2 – OPEN IR specifica che la presenza delle imprese tra i soggetti promotori del piano di sviluppo dovrà essere soddisfatta obbligatoriamente all'atto della presentazione della domanda di finanziamento accludendo a quest'ultima almeno un protocollo di intesa o altro strumento (ad es. Memorandum of Understanding, lettera di intenti, accordo preliminare o similari) che dimostri l'effettivo coinvolgimento delle imprese individuate nel rispetto di opportuni principi di trasparenza e non discriminazione.

A parere della scrivente, nel caso di una futura aggregazione (da costituirsi), svolgente attività prevalentemente NON economica, l'obbligo del rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione nell'effettivo coinvolgimento delle imprese, potrà operare solamente nella fase successiva a quella di realizzazione del programma di investimento oggetto del presente avviso e, pertanto, non nella fase di presentazione della domanda.

Potete fornire un chiarimento sull'interpretazione e le modalità di applicazione del principio di trasparenza e non discriminazione nell'effettivo coinvolgimento delle imprese?

Risposta

Le disposizioni di cui al par. 2.1.5 dell'Avviso, in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni prescritti dal PR FESR Sicilia 2021-2027 per la relativa Azione 1.1.4, impongono che il soggetto promotore di una IR/IPS debba prevedere la presenza e/o il coinvolgimento di imprese.

La stessa presenza di imprese potrà essere garantita alternativamente o mediante il loro coinvolgimento diretto quali componenti di un soggetto proponente aggregato costituito/non ancora costituito, ovvero dimostrando il loro coinvolgimento esterno in una delle forme previste dall'Appendice II "OPEN IR" dell'Avviso. L'obbligo di garantire il coinvolgimento attivo delle imprese nella realizzazione della IR sussiste anche nel caso in cui il programma di investimenti venga promosso da un soggetto proponente singolo di cui al par. 2.1.1.a dell'Avviso.

Il coinvolgimento delle imprese dovrà avvenire – sin dalla fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso – garantendo (ove pertinente) il rispetto del principio di parità di accesso e non discriminazione.

Quest'ultimo, infatti, assume particolare rilevanza nel caso in cui il soggetto proponente ed i suoi componenti si configurino quali soggetti di diritto pubblico la cui interazione con altri soggetti esterni di diritto privato (imprese) può richiedere l'attivazione di procedure di individuazione e di selezione che garantiscano parità di accesso e di non discriminazione.

In questi casi, il soggetto proponente ed i suoi componenti debbono motivare la modalità attraverso cui è avvenuta la selezione delle imprese coinvolte nella formulazione della domanda di accesso alle agevolazioni tenendo in debita considerazione le proprie disposizioni statutarie, nonché quelle prescritte dalle norme del vigente ordinamento giuridico pertinente ed applicabile.

Ove pertinente, il rispetto del principio di parità di accesso e di non discriminazione dovrà essere garantito dal soggetto beneficiario anche nelle fasi di realizzazione e di futura gestione della IR/IPS attuata con il sostegno finanziario del presente Avviso.

Si ricorda che le imprese a qualsiasi titolo coinvolte nella realizzazione della IR/IPS dovranno svolgere un'attività economica e/o disporre di fabbisogni tecnologici coerenti con le finalità del programma di investimenti candidato alle agevolazioni del presente Avviso.

Effetto di incentivazione per le GI

L'Allegato F - Schema di proposta progettuale Sez. C. è richiesto al soggetto proponente classificabile come Grande Impresa di dimostrare l'effetto di incentivazione (ex art. 6, comma 3, lett. b) del RGE).

In relazione a quanto sopra, si chiede di chiarire:

1. A quale soggetto è richiesto di dimostrare l'effetto di incentivazione:
 - a. alla futura aggregazione da costituirsi nelle forme di cui al par 2.1.3. dell'Avviso (Consorzio, Società cooperativa, Società di capitali, Rete soggetto, Fondazione)?
 - b. ai singoli componenti la futura aggregazione?
2. Una costituenda aggregazione che svolga attività prevalentemente NON economica ai sensi della Comunicazione C(2022) 7388 final della Commissione Europea - Paragrafo 2.1.1., per la quale il sostegno pubblico oggetto del presente Avviso esuli dall'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, può essere assoggetta all'applicazione dell'Allegato I del RGE (definizione di Pmi)?
3. Un componente la costituenda aggregazione che si qualifichi come OdR e svolga attività prevalentemente NON economica, ai sensi della richiamata Comunicazione, è soggetto all'applicazione dell'Allegato I del RGE (definizione di Pmi)?

Risposta

Il rispetto del c.d. "Effetto di incentivazione" di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del Reg. UE n. 651/2014 e ss.mm.ii. (c.d. "RGE") deve essere garantito solo nel caso in cui il soggetto proponente si configuri, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, quale "grande impresa" ai sensi dell'art. 2, comma 24 del RGE.

Pertanto, la compilazione dell'Allegato F in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è richiesta solo nel caso di soggetto proponente singolo o di soggetto proponente aggregato costituito che si configuri quale "grande impresa".

Nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito, il rispetto dell'effetto di incentivazione dovrà essere garantito dalla futura aggregazione laddove quest'ultima si configuri quale operatore economico ed assuma la configurazione di "grande impresa"; in tal caso, l'Ente finanziatore accerterà il rispetto di tale condizione previa acquisizione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione del soggetto beneficiario, valutati i rapporti di natura partecipativa esistenti con i rispettivi componenti l'aggregazione nel frattempo costituita.

Quesito n. A.22

Un importante Ente di Ricerca Nazionale, che opera attraverso dei dipartimenti dislocati su diverse città, deve realizzare un programma di investimento che prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura presso un Dipartimento ed un ampliamento di una infrastruttura esistente presso un altro Dipartimento sempre nell'ambito di un progetto comune.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 3.1 lettera a dell'Avviso:

3.1 Interventi finanziabili:

1. Sono finanziabili programmi di investimento realizzati e localizzati nel territorio regionale e finalizzati:
 - a) alla creazione di nuove Infrastrutture di Ricerca (IR) e/o all'ammodernamento di IR esistenti (ad esempio: ristrutturazione, ampliamento, nuovi allestimenti tecnologici, etc.).

Sembra che tali due tipologie di investimento possano coesistere all'interno di un progetto unitario.

Andando a vedere l'Allegato 2.1 - Modello per l'istanza di finanziamento, punto 3, le due tipologie di investimento sembrano poste in alternativa.

Con la presente si chiede se è possibile realizzare un progetto che prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura presso un Dipartimento ed un ampliamento di una infrastruttura esistente presso un altro Dipartimento ubicato in una città diversa (sempre sul territorio siciliano). Il tutto ovviamente nell'ambito di un progetto unitario, organico e funzionale.

Risposta

Si conferma che un programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso può prevedere la realizzazione di interventi che interessino differenti immobili, a patto che gli stessi interventi risultino tra di loro complementari e funzionali al conseguimento delle medesime finalità cui è rivolto lo stesso programma di investimenti.

In tal senso, è consentita la possibilità di prevedere all'interno di un medesimo programma di investimenti la realizzazione di una nuova IR unitamente all'ammodernamento di una IR esistente selezionando all'interno dell'Allegato 2.1 entrambe le fattispecie.

Quesito n. A.23

Si chiede di chiarire se il requisito della territorialità, ossia se l'OdR debba avere la sede legale e/o operativa in Sicilia debba essere garantito già in fase di presentazione della domanda o in un momento successivo.

Si chiede, altresì, di specificare se Soggetto Giuridico costituendo deve avere l'immobile o il luogo che ospiterà la IR nel territorio regionale. Il componente potrebbe anche non avere sede operativa in regione.

Risposta

La presentazione di una domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso è consentita a tutti i soggetti ammissibili di cui al par. 2.1 dello stesso Avviso che dispongano dei requisiti di ammissibilità di cui al relativo par. 2.2.

Con riferimento al requisito di "territorialità", l'Avviso prescrive che il soggetto proponente si impegni ad avere almeno un'unità operativa nel territorio della Regione Sicilia allorquando il relativo programma di investimenti risultasse ammesso alle agevolazioni e pertanto ai fini dell'eventuale sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

In merito alla disponibilità dell'immobile presso cui sarà ospitata la IR nel territorio regionale, l'Avviso riporta chiaramente al par. 2.2.1 quanto segue: "ove già non disponibile all'interno del territorio regionale della Sicilia, assumere l'impegno ad acquisire la disponibilità dell'immobile (o degli immobili) selezionato/i per l'attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso al più tardi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al successivo par. 4.8".

Quesito n. A.24

È possibile inserire in proposta due immobili, ciascuno appartenente, ad esempio, a due diverse imprese facenti parte del costituendo soggetto proponente aggregato? Solo se entrambi sono sede

dell'investimento e funzionali al progetto. Non sono in alcun modo alternativi.

Risposta

Si rimanda alla risposta al Quesito n. A.22, ribadendo che – nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito – quest'ultimo dovrà acquisire la disponibilità dell'immobile (o degli immobili) interessato/i dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni ai fini dell'eventuale sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni secondo quanto specificato al par. 4.4.1.e dell'Avviso.

Quesito n. A.25

Il contratto di locazione è considerato valido titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'investimento? Sono consentite le forme previste dalla legge ad eccezione del comodato d'uso.

Risposta

Si conferma che il contratto di locazione è considerato un valido titolo di disponibilità dell'immobile a patto che lo stesso risulti intestato al soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Quesito n. A.26

Presentazione come Soggetto Proponente Aggregato da costituire ai sensi del paragrafo 2.1.2.III dell'Avviso

A quale "sezione III c" ci si riferisce nel modulo Allegato 2.1 sezione III b (b1) quando al punto 3 si chiede di dichiarare:

3. di possedere singolarmente i requisiti di cui all'art. 2.2 dell'Avviso, come da separata dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui alla **sezione III c**

Risposta

Il richiamo alla "Sezione III c" contenuto all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione III.b.1 (punto 3) è un refuso. Il riferimento corretto deve intendersi riferito all'Allegato 2.1 – Sezione III b.2 che dovrà essere compilato da ciascun componente dell'aggregazione non ancora costituita, rispondendo ai soli punti pertinenti in ragione delle proprie caratteristiche (come espressamente precisato dal par. 2.2.1 dell'Avviso).

Si rimanda a quanto meglio specificato nella modifica apportata alla risposta al quesito A.6, per quanto attiene alla dichiarazione inerente alla natura economica/NON economica del soggetto giuridico aggregato di futura costituzione.

Quesito n. A.27

In risposta alla FAQ n. A.6 del 20.01.2025 "Un soggetto proponente aggregato non ancora costituito di cui al par. 2.1.2.III dell'Avviso, in quale fase del processo di selezione delle proposte progettuali deve qualificarsi come operatore economico o non economico e con quali modalità?" è stato specificato che: "A integrazione dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1, il soggetto proponente aggregato non ancora costituito dovrà accludere anche il modello Allegato 2.1 – Sezione III.b2, all'interno del quale dovrà dichiarare se esso si configurerà quale operatore che svolge attività prevalentemente economica, oppure quale operatore che NON svolge attività prevalentemente economica ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final – Paragrafo 2.1."

Nella risposta alla succitata FAQ si precisa inoltre che: "Qualora l'Amministrazione, (...), dovesse riscontrare che quest'ultimo è stato costituito con una forma giuridica diversa da quelle consentite

dall'avviso (cfr. par. 2.1.3 dell'Avviso) o con finalità statutarie differenti da quelle dichiarate all'interno del modulo di istanza per l'accesso alle agevolazioni (Allegato 2.1 – Sezione III b.2), la stessa proposta progettuale sarà rigettata ed il soggetto beneficiario decade dal diritto a ricevere le agevolazioni."

Nel sottotitolo dell'Allegato 2.1 - Modello per l'istanza di finanziamento – SOGGETTO PROPONENTE NON ANCORA COSTITUITO - SEZIONE III b.2, è specificato che il suddetto allegato è *"da compilarsi a cura di ciascun componente la futura aggregazione"*.

Questa circostanza, unitamente alla tipologia di dichiarazioni da attestare (possesso del rating di legalità, possesso della certificazione di parità di genere, partecipazione ad una sola domanda di partecipazione, ecc..) fa ritenere che la dichiarazione sull'attività svolta (prevalentemente economica/NON economica) riguardi lo stato di fatto (data di presentazione della domanda) e riguardi esclusivamente il singolo componente la futura aggregazione, non la futura aggregazione.

Si chiede pertanto di chiarire se il succitato modello possa essere utilizzato per la costituenda aggregazione, per il tramite della mandataria, e come dover eventualmente procedere per riscontrare positivamente la condizioni specificata nella FAQ.

Potrebbe la dichiarazione sul tipo di operatore della futura Aggregazione (prevalentemente economico/NON economico), assolversi compilando il paragrafo F.4 dell'Allegato F) *"Argomentare nel dettaglio la natura dell'Infrastruttura"*?

Risposta

Si rimanda a quanto precisato nel corrigendum fornito nella risposta al quesito n. A.6

Quesito n. A.28

Dichiarazione di impegno ad acquisire l'immobile

Al par 4.4.1.e) dell'Avviso è stabilito che i richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di finanziamento (Allegato 2.1 – Modello per l'istanza di finanziamento), documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile o evidenze della disponibilità del soggetto titolare di diritto di godimento a concederlo in utilizzo al soggetto proponente. In questo secondo caso, il soggetto proponente dovrà sottoscrivere in domanda una dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità dell'immobile, indicando le coordinate catastali e producendo *idonea attestazione rilasciata, anche in forma di scrittura privata, dal titolare del diritto di godimento, attestante la sua disponibilità a cederlo in utilizzo o proprietà al soggetto proponente nell'eventualità di ammissione a finanziamento*.

Nell'Allegato 2.1 - Modello per l'istanza di finanziamento – SOGGETTO PROPONENTE NON ANCORA COSTITUITO - SEZIONE III b - DICHIARAZIONE DI INTENTI (b.1), tutti i soggetti componenti la futura aggregazione allegano la documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile presso cui è prevista la realizzazione del programma di investimenti (par. 4.4, comma 1, lett. e) precisando che: *"nel caso di dichiarazione di impegno, essa dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto componente la costituenda aggregazione"*.

Nell'Allegato 2.1 - Modello per l'istanza di finanziamento – SOGGETTO PROPONENTE NON ANCORA COSTITUITO - SEZIONE III b.2 *"da compilarsi a cura di ciascun componente la futura aggregazione"*, il dichiarante si impegna - ove già non disponibile all'interno del territorio regionale della Sicilia, a: *"acquisire la disponibilità dell'immobile (o degli immobili) selezionati per l'attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso al più tardi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al par. 4.8"*.

Considerato che l'Allegato 2.1, Sezione III b.1 deve essere compilato e sottoscritto da tutti i componenti la futura aggregazione mentre l'Allegato 2.1, Sezione III b.2 deve essere compilato e sottoscritto da ciascun componente la futura aggregazione, nel caso in cui si dichiari di dover acquisire uno o più

immobili:

- quale soggetto deve rendere la dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità dell'immobile (degli immobili): mandataria della futura aggregazione?
- singolo componente la futura aggregazione?
- tutti i componenti la futura aggregazione?
- a favore di chi deve essere rilasciata l'attestazione del titolare sulla disponibilità a concedere l'immobile: futura aggregazione (costituenda)?
- mandataria della futura aggregazione?
- singolo componente la futura aggregazione?
- può essere indicata (anche) come sede di attuazione del programma di investimenti, l'immobile di un partner che collabori come impresa (OPEN IR) o come altra IR o come altro ODR? In caso di risposta affermativa, sono confermate si applicano le indicazioni di cui ai punti 1. e 2.?

Risposta

Nel caso prospettato (Soggetto proponente aggregato non ancora costituito), la dichiarazione di intenti di cui all'Allegato 2.1 – Sezione III b.1 dovrà contenere al punto 5 gli estremi identificativi dell'immobile e/o degli immobili presso cui si prevede di realizzare il programma di investimenti teso alla realizzazione della IR/IPS. Il soggetto proponente dovrà confermare tale indicazione producendo una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i componenti l'aggregazione, ad acquisire la disponibilità dell'immobile (o degli immobili) interessati dal programma di investimenti candidato alle agevolazioni. Nel caso in cui l'immobile individuato dovesse essere nella disponibilità di soggetti terzi estranei all'aggregazione, in conformità con quanto previsto dal par. 4.4.1, lett. e) dell'Avviso, il terzo titolare del relativo diritto di godimento dovrà produrre idonea attestazione attestante la sua disponibilità a cederlo in utilizzo o proprietà al soggetto proponente nell'eventualità di ammissione a finanziamento. Tale dichiarazione potrà essere rilasciata in favore del soggetto giuridico indicato all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1 quale rappresentante della costituenda aggregazione.

Con specifico riferimento alla compilazione dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.2, come riportato all'interno del par. 2.2.1 dell'Avviso, i singoli componenti della costituenda aggregazione avranno cura di dichiarare il possesso dei soli requisiti pertinenti in ragione delle rispettive caratteristiche, tralasciando gli altri eventualmente non pertinenti e/o comunque riscontrati da altri componenti dell'aggregazione (es. impegno ad acquisire la disponibilità dell'immobile oggetto del programma di investimenti, possesso individuale della capacità economico-finanziaria).

Ad ogni buon conto, si precisa che i singoli componenti della costituenda aggregazione dovranno in ogni caso risultare in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità prescritti dal par. 2.2.1 dell'Avviso che si configurino quali requisiti di status (es. antimafia, regolarità posizione contributiva, capacità di contrarre con la PA, altro assimilabile) e che non afferiscano a situazioni/condizioni future ascrivibili alla costituenda aggregazione.

Si segnala che il richiamo all'art. 4.2, comma 9 contenuto all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione I, Sezione II e Sezione III b.1 è da intendersi un mero refuso e che in luogo dello stesso deve prendersi a riferimento il richiamo al citato par. 4.4.1, lett. e) del medesimo Avviso. Si specifica che, in coerenza con quanto previsto dal par. 4.4.1, lett. e) dell'Avviso, ai fini dell'eventuale concessione delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario nel frattempo costituito dovrà risultare validamente intestatario della disponibilità effettiva dell'immobile (o degli immobili) interessati dal programma di investimenti agevolato, in forza di un valido titolo giuridico debitamente registrato e comunque diverso da un contratto di comodato d'uso. Nel consegue che, nel caso in cui l'immobile interessato dal programma di investimenti risultasse nella disponibilità attuale di un componente della costituenda aggregazione, quest'ultimo dovrà rilasciare al

soggetto rappresentante la medesima aggregazione (come riportato all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1) idonea dichiarazione di impegno ad immettere il costituendo soggetto giuridico nella disponibilità dello stesso immobile in forza di un valido titolo di disponibilità debitamente registrato (non è consentito il ricorso ai contratti di comodato d'uso), qualora lo stesso progetto dovesse collocarsi validamente nella graduatoria di cui al par. 4.8 dell'Avviso.

Quesito n. A.29

Rispetto all'art. 2.2 Requisiti di ammissibilità – Comma 1 - ii) I soggetti proponenti che NON svolgono attività prevalentemente economica, lett. d)

Si chiede conferma della possibilità per un Ente Pubblico di Ricerca di dimostrare la capacità economico-finanziaria mediante DSAN riportante l'importo complessivo del bilancio nell'esercizio precedente quello di presentazione del bando o, in alternativa, nel triennio precedente quello di presentazione del bando, con modalità analoghe a quelle previste nei bandi europei quali ad es. lo "statement of turnover".

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal par. 2.2.2 – ii), lett. d) i soggetti proponenti che non svolgono attività prevalentemente economica possono dimostrare la relativa capacità economico-finanziaria, oltre che attraverso un'attestazione rilasciata da un istituto di credito mediante compilazione dell'Allegato D all'Avviso, anche mediante produzione di idonea documentazione comprovante la disponibilità delle coperture finanziarie necessarie iscritte a bilancio all'interno di idonee riserve e/o altri stanziamenti disponibili e documentabili.

Non è consentita la produzione di altre evidenze come quella dello "Statement of turnover" di cui allo strumento "Financial Capacity Assessment" previsto per il programma Horizon Europe, in quanto non previsto all'interno dell'Avviso.

Quesito n. A.30

Con riferimento alla costituzione di una nuova entità giuridica nelle forme disciplinate dal par. 2.1 dell'Avviso "Destinatari/beneficiari ammissibili" come verrà gestito il budget e il contributo concesso?

Gli acquisti possono essere effettuati dai singoli partner e poi essere conferiti alla nuova entità?

Con riferimento al meccanismo previsto per la gestione del budget economico e del contributo pubblico concesso, si richiede se, essendo il destinatario del contributo pubblico la nuova entità, questa possa ribaltare il contributo pro-quota ai singoli partner per consentire loro di effettuare gli investimenti previsti, cofinanziare l'iniziativa e conferire gli acquisti alla nuova entità.

Risposta

Come già ripetutamente osservato nelle risposte ai precedenti quesiti (cfr. quesito A.8, A.10, A.12), il Soggetto beneficiario deve intendersi quale entità giuridica cui compete univocamente l'onere di provvedere alla realizzazione del programma di investimenti agevolato. Pertanto, tutti i costi derivanti dalla realizzazione di quest'ultimo dovranno, a pena di inammissibilità, risultare intestati, sostenuti e pagati dallo stesso Soggetto beneficiario e non dai suoi componenti.

I singoli componenti di una costituenda aggregazione non possono in nessun caso considerarsi quali co-beneficiari del programma di investimenti agevolato, pertanto, non è plausibile alcun ribaltamento del contributo operato dal Soggetto beneficiario a favore dei suoi componenti.

Si ribadisce ancora una volta che il presente Avviso non finanzia progetti realizzati in

associazione/raggruppamento temporanea di scopo, quanto piuttosto programmi di investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di IR/IPS destinate a durare nel tempo.

Quesito n. A.31

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II, ai fini di dimostrare quanto previsto al par. 4.9.1 secondo punto in relazione a quanto richiesto al paragrafo 2.3.1 sia sufficiente un accordo (pubblicamente registrato) tra i partner dell'aggregazione che prende parte al progetto di infrastrutturazione qualora gli stessi rappresentino un sottoinsieme rispetto alla totalità di soci/membri di un soggetto giuridico già costituito.

Risposta

Come già riportato nella risposta al quesito A.12, il Soggetto proponente già costituito che assuma la titolarità – nella veste di Soggetto beneficiario – delle competenze attuative di una proposta ammessa alle agevolazioni del presente Avviso, assume su di sé tali obbligazioni in quanto persona giuridica autonoma e distinta dai propri componenti. Per quanto sopra, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al par. 4.9.1 secondo punto, tale prescrizione dovrà essere ottemperata necessariamente mediante modifica dello statuto del Soggetto beneficiario.

Quesito n. A.32

Le Associazioni ETS costituite ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. aventi come soci centri di ricerca e società di capitali, quest'ultime a scopo di lucro possono legittimamente concorrere quali destinatari/beneficiari ammissibili alle agevolazioni ai sensi del par. 2.1 dell'Avviso ed avere riconosciuto il contributo nella misura del 80% come previsto al punto 3.5.3?

Risposta

Come già riportato nella risposta al quesito C.1, cui si rimanda per maggiori dettagli, il soggetto proponente che svolga o intenda svolgere attività prevalentemente NON economica pertinente e funzionale al perseguimento degli obiettivi connessi con la realizzazione e/o ammodernamento di una IR può legittimamente beneficiare del regime derogatorio di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/7388. In tal caso, il contributo pubblico concedibile esula dalla qualificazione di aiuto di Stato e potrà essere concesso, secondo quanto previsto dal punto 3.5.3 dell'Avviso entro il massimale dell'80% del totale dei costi ammissibili per il programma di investimenti candidato alle agevolazioni.

La natura di operatore NON economico deve potersi desumere dalla documentazione istitutiva dello stesso soggetto proponente (es. atto costitutivo e statuto) e la stessa deve permanere lungo tutta la durata del processo di attuazione del programma di investimenti agevolato e per i successivi cinque anni dal relativo completamento.

L'accertamento di tale requisito deve essere verificato in capo all'entità giuridica che si qualifica quale soggetto proponente, a nulla rilevando la qualifica dei relativi componenti.

Quesito n. A.33

Rispetto al par. 2.2 – Requisiti di ammissibilità, par. 1, ii) in soggetti proponenti che NON svolgono attività prevalentemente economica, lettera k), non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse attività previste nel progetto candidato alle agevolazioni del presente Avviso, si chiede conferma che nel caso di IR esistenti realizzate con altri finanziamenti pubblici (fondi PNRR) ed oggetto di ammodernamento nell'ambito della proposta di cui al

presente avviso, nonché di proprietà di uno dei soggetti partecipanti costituitesi come soci fondatori/soci consortili del soggetto proponente aggregato beneficiario di cui al comma 3, par. 2.1 – Destinatari/beneficiari ammissibili (Consorzio, Società cooperativa, Società di capitali, Rete soggetto, Fondazione), non sia violato il requisito di cui alla lettera k).

Risposta

La disposizione dell'Avviso richiamata all'interno del quesito punta a scongiurare il rischio di duplicazione di finanziamento (divieto di c.d. "doppio finanziamento") quale principio alla base della tutela degli interessi finanziari dell'Unione (principio generale di "sana gestione finanziaria").

La disposizione in questione deve esser interpretata nell'ottica di escludere la possibilità che il medesimo costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Con specifico riferimento al tema della duplicazione di finanziamento per operazioni che beneficino dell'assistenza finanziaria del PNRR, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ha adottato un apposito documento "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori – Appendice tematica: La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. UE 2021/241" (disponibile al seguente link <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/13/Appendice-tematica-PNRR-La-duplicazione-dei-finanziamenti.pdf>) al cui interno si riporta un'ampia ed articolata illustrazione delle modalità applicative del suddetto principio.

Il concetto di duplicazione dei finanziamenti, in ambito PNRR, assume un significato parzialmente diverso rispetto a quanto previsto per gli interventi assistiti da Fondi SIE (come quelli oggetto del presente Avviso), ciò in ragione della peculiarità dello stesso PNRR in cui l'erogazione delle quote di finanziamento avviene secondo logiche "performance based", slegate quindi dalla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e certificate, come avviene per il Fondi SIE.

Tanto premesso, in ambito PNRR, la duplicazione dei finanziamenti, oltre al rispetto del principio generale secondo cui il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, prevede che i costi delle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR (nel più ampio quadro dello strumento Recovery and Resilience Facility) devono essere coperti esclusivamente dal PNRR.

Tornando a quanto previsto dal quesito, un programma di investimento teso all'ammodernamento di una IR esistente già finanziata dal PNRR potrà risultare ammissibile alle agevolazioni di cui al presente Avviso, laddove sia possibile accertare le seguenti condizioni:

- *che gli stessi costi finanziati dal PNRR non siano oggetto di richiesta di agevolazioni a valere sul presente Avviso;*
- *che gli interventi candidati al sostegno pubblico di cui al presente Avviso non risultino funzionali al conseguimento degli obiettivi dichiarati nel progetto assistito dal PNRR, ma ne prefigurino un'implementazione incrementale in grado di conseguire obiettivi/risultati ulteriori/ultronei rispetto a quelli oggetto del progetto PNRR.*

L'Amministrazione regionale si riserva di valutare caso per caso il rispetto delle predette condizioni, operando in raccordo che l'Ente finanziatore che ha concesso il contributo a valere sul PNRR.

Quesito n. A.34

Premesso che ai sensi dell'art. 2.2 "Requisiti di ammissibilità", comma 4 del bando PR FESR SICILIA 2021-2027 avente ad oggetto "Sicilia Opportunità per la Ricerca e le Infrastrutture" è previsto che "Non sono,

in ogni caso, ammissibili ai benefici del presente Avviso le imprese il cui capitale (o quote di esso) sia stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa richiedente che alle imprese controllanti l'impresa richiedente. (di seguito definito il "Divieto") Vi sottoponiamo il seguente quesito.

Il Divieto è applicabile ad una società italiana ("Società Istante") interamente posseduta da un'altra società italiana che, a sua volta, è controllata al 95,43% da una società lussemburghese che, a sua volta, è interamente posseduta da altra società lussemburghese, ove il capitale sociale di tale socio di controllo indiretto (di diritto lussemburghese) della Società Istante sia detenuto per lo 0,55% da una società fiduciaria italiana autorizzata ai sensi della l. 1966/1939 (la "Fiduciaria")?

Al riguardo si precisa che (i) le azioni detenute da tale Fiduciaria sono prive del diritto di voto e (ii) sono detenute dalla Fiduciaria per conto di alcuni membri del senior management team della medesima Società Istante (i "Fiducianti") nell'ambito di un piano di co-investimento agli stessi riservato dai soci indiretti di controllo della stessa Società Istante. Per completezza si segnala, tuttavia, che la Società Istante non ha conoscenza immediata e diretta dei nominativi dei Fiducianti.

Risposta

Le disposizioni di cui all'art. 2.2 dell'Avviso 2.2.4 dell'Avviso escludono dal perimetro di eleggibilità alle agevolazioni in esso previsto tutte le imprese il cui capitale sociale sia direttamente o indirettamente detenuto, anche solo in quota parte, da società fiduciarie.

Il suddetto divieto, pertanto, deve intendersi assoluto e porta alla non ammissibilità del soggetto richiedente in quanto privo dei requisiti di ammissibilità soggettivi prescritti dallo stesso Avviso.

Quesito n. A.35

Relativamente alla partecipazione all'Avviso pubblico "SICILIA OPPORTUNITÀ PER LA RICERCA E LE INFRASTRUTTURE», PR FESR SICILIA 2021-2027 PRIORITÀ 1 - RSO 1.1", è richiesto che le imprese e/o gli organismi di ricerca obbligati alla redazione del bilancio, presentino la "copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati nelle forme previste dalla vigente normativa di riferimento, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione o altra documentazione equivalente". Il soggetto scrivente, Ente Pubblico di Ricerca, essendo soggetto a tale obbligo, consegnerà in fase di presentazione della proposta tali documenti secondo l'attuale sistema di contabilità (finanziaria). Dato che ai fini della futura ammissibilità dei costi questi dovranno essere "patrimonializzati dal soggetto beneficiario e contabilizzati in conformità con i principi contabili pertinenti", si rappresenta che questa amministrazione è soggetta alle previsioni della Riforma 1.15 del PNRR, che prevede a partire dal 2025 l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL per tutte le Amministrazioni Pubbliche. Si chiede se questo può rappresentare una criticità, sia in termini di partecipazione che di futura ammissibilità della spesa, tenendo presente che gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono prodotti a soli fini di sperimentazione e non hanno, quindi, valore giuridico e sono aggiuntivi e non sostitutivi degli schemi di bilancio e di rendiconto che le amministrazioni producono in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti, che restano in vigore per lo stesso anno.

Risposta

Non si rilevano criticità ostative alla partecipazione del soggetto richiedente in questione, né elementi di potenziale difficoltà per l'eventuale prosieguo delle attività di consuntivazione della spesa ammessa alle agevolazioni.

Quesito n. A.36

Relativamente all'Allegato F "Schema di proposta progettuale", sezione "I", si chiede un chiarimento in

merito al limite del numero di caratteri, ora riportato come di 5 pagine per la sola sezione I.3. Si intende che gli altri paragrafi della sezione non hanno limite di caratteri? Oppure si tratta di un refuso ed il limite è applicato alla intera sezione "I"?

Risposta

Si conferma che il limite di pagine riportato nel quesito afferisce esclusivamente al punto I.3 del Formulario. Non sono previste limitazioni specifiche per i punti I.1 e I.2 della medesima sezione. Si raccomanda in ogni caso di descrivere i contenuti richiesti privilegiando formulazioni sintetiche che ne favoriscano una più agevole valutazione in sede istruttoria.

Quesito n. A.37

Relativamente a criteri premiali di cui al punto P lettera d) dell'Allegato F, "Possesso del rating di legalità", verificato che è un titolo attribuito alle imprese o agli enti che svolgono attività economica ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si richiede se per gli Enti pubblici di ricerca che intendono partecipare come unico beneficiario è ammesso un equivalente titolo, ed in caso affermativo si richiede quale documentazione sia richiesto produrre e inviare ai fini della candidatura.

Risposta

Si conferma che il criterio di premialità in questione potrà essere attribuito esclusivamente agli operatori economici che si qualifichino come imprese e che, pertanto, lo stesso non potrà essere attribuito a soggetti richiedenti che non si configurino come imprese.

Quesito n. A.38

Relativamente ai criteri di premialità di cui al punto 5 del paragrafo 4.5, lettera C) dell'avviso pubblico "Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture": possesso della "Certificazione della parità di genere", di cui all'art. 46-bis del Codice per le Pari Opportunità (d.lgs. n. 198/2006) si fa presente che lo scrivente istituto provvede alla redazione del Piano per la Parità di Genere (Gender Equality Plan - GEP) e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), si chiede pertanto se ai fini della candidatura all'avviso pubblico sia sufficiente la presentazione di detti documenti o se per gli Enti pubblici di ricerca che intendono partecipare come unico beneficiario è ammesso un titolo equivalente alla certificazione sopra indicata.

Risposta

No. Il punteggio premiale sarà attribuito solo in presenza di idonea certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle Pari Opportunità (d.lgs. n. 198/2006) rilasciabile solo ad operatori economici che si qualifichino come imprese.

Quesito n. A.39

L'Avviso "Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture" prevede l'applicazione delle disposizioni relative al principio DNSH (*Do No Significant Harm*) e alla normativa sul *Climate Proofing*, in conformità all'art. 73(2)(j) del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC). Come indicato al paragrafo 4.4, comma 1, lettera h), la documentazione da allegare alla domanda di accesso alle agevolazioni deve includere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), rilasciata dal legale rappresentante del soggetto proponente e controfirmata da un tecnico abilitato.

Nella dichiarazione, il soggetto proponente attesta che il programma di investimenti sarà conforme alle

prescrizioni e alle raccomandazioni contenute nella “Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH”, menzionata come allegata all’Avviso. Poiché tale documento non risulta al momento disponibile, si chiede di conoscere se e quando sarà reso accessibile per la consultazione.

Risposta

Il richiamo alla “Relazione di approfondimento valutativo del principio di DNSH” corrisponde all’apposito schema di relazione previsto dalla Circolare prot. 10135 del 02.08.2024 del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, a cui si rimanda per i dettagli del caso. Copia della stessa Circolare è disponibile nella sezione informativa dedicata all’Avviso.

Quesito n. A.40

L’Allegato F - Schema di proposta, assegna per la compilazione del punto L. “Descrizione del progetto e sua rilevanza scientifica/innovativa e tecnologica” Max. 7 pagine che dovrebbero contenere i seguenti punti:

- L.1 Quadro generale del progetto, sviluppando e argomentando la matrice - Piano di lavoro (Max. 3 pagine) compilando il prospetto di distribuzione temporale dei WPs del Piano di lavoro, con indicazione esplicita delle “Milestone”).
- L.2 Validità scientifica/tecnologica e innovatività, all’interno del quale, se presente, dovrà essere descritto il progetto di ricerca industriale collegato descrivendo Obiettivi e metodologie della ricerca e legame funzionale con l’IR/IPS
- L.3 Descrivere l’impatto del progetto sulla IR/IPS esistente o sul dominio di riferimento per la IR/IPS, la rilevanza dei risultati attesi e il posizionamento nel contesto scientifico/industriale, anche in relazione ai punti chiave di cui al Criterio di valutazione 1, Appendice 1.

In considerazione di quanto sopra, si chiede conferma in merito a quanto segue:

1. Le pagine disponibili per lo sviluppo dell’intero punto L sono 7 in totale?
2. L’unico campo riservato alla descrizione del progetto di ricerca industriale PRI è quello del sottopunto L2 (Se applicabile, descrizione del progetto di ricerca industriale collegato)?
3. La matrice - Piano di lavoro riguarda l’intero programma di investimento, compreso il PRI? Analogamente il prospetto di distribuzione temporale dei WPs?

Risposta

Il limite delle 7 pagine richiamato nel quesito è relativo allo sviluppo dei contenuti del punto L.3. Analogamente, per la sezione informativa di cui al punto L.1 è previsto un massimo di tre pagine.

Non sono previste limitazioni specifiche per il punto L.2 della medesima sezione. Si raccomanda in ogni caso di descrivere i contenuti richiesti privilegiando formulazioni sintetiche che ne favoriscano una più agevole valutazione in sede istruttoria.

Quesito n. A.41

Allegato F – SEZIONI I.1, I.2 e I.3:

Si chiede chiarimento circa la compilazione dell’allegato F nelle sezioni I.1, I.2 e I.3. In corrispondenza dei punti I.1 *Descrivere in modo dettagliato la capacità amministrativa ed operativa del soggetto proponente e dei suoi componenti* e I.2 *Figure professionali chiave richieste nel Gruppo di Lavoro*, non è presente alcuna casella di testo indicante le istruzioni di compilazione (massimali di caratteri utilizzabili, font ecc.). La casella di testo è riportata esclusivamente in corrispondenza del par. I.3, e le istruzioni

incluse sono le seguenti *“Istruzioni per la compilazione del punto I.3: un Max. 5 pagine, times new roman 12, interlinea 1,1”*.

Si chiede di chiarire quali siano le istruzioni di compilazione per le sezioni I.1 e I.2 non essendo presente alcuna indicazione.

Risposta

Si rimanda a quanto già riportato nella risposta al quesito A.36.

Quesito n. A.42

Modalità di compilazione della domanda e piattaforma di presentazione:

Nell'Avviso viene indicato che la comunicazione dell'indirizzo della piattaforma per la presentazione delle domande sarà effettuato nei canali dedicati prima dell'apertura della finestra temporale per la trasmissione delle spese. In attesa di tale comunicazione ufficiale, si chiede se è possibile sapere se la procedura di presentazione della domanda in piattaforma richiederà esclusivamente il caricamento degli allegati previsti dall'Avviso (debitamente compilati e firmati), oppure sarà necessaria anche la compilazione all'interno della piattaforma delle sezioni descrittive presenti negli allegati.

Risposta

Si conferma che ai fini del caricamento della domanda di accesso alle agevolazioni sulla piattaforma di cui al par. 4.2 dell'Avviso, si prevede l'upload degli allegati previsti all'interno dello stesso Avviso. Altre informazioni di carattere anagrafico saranno caricate mediante imputazione dei relativi dati in apposite maschere e funzionalità della stessa piattaforma.

Quesito n. A.43

Allegato F – SEZIONE Q - Compilazione tabella Q.4 per soggetto proponente singolo:

Nell'allegato F - Sezione Q4 *“Strategia di sostenibilità economico-finanziaria”*, relativamente alla tabella Q.4, viene richiesto di *“Descrivere la strategia per garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'infrastruttura nel lungo termine, riportando nel prospetto in calce (per i soggetti già costituiti) i dati del conto economico degli ultimi due esercizi contabili e le proiezioni per almeno 5 anni dopo l'anno completamento del progetto (anno n), esplicitando per ciascuna voce del prospetto previsionale, la relativa composizione all'interno del corrispondente campo note”*.

Si chiede se, per la compilazione di ciascuna riga della tabella in questione nel caso di soggetto proponente singolo, per quanto riguarda i dati previsionali relativi ai 5 anni successivi al completamento del progetto, vadano indicati i dati complessivi comprensivi sia dei valori derivanti dallo svolgimento delle attività ordinarie del soggetto proponente, sia dei valori previsionali (es. Fatturato/entrate Altri ricavi/entrate, Valore della produzione ecc..) *“extra”*, ovvero derivanti dalle attività realizzate dall'IR nell'ambito del programma di investimento presentato. In caso affermativo, si chiede se il dettaglio della quota parte esclusiva del progetto, per ciascuna voce, vada incorporato ed indicato nella sezione *“note”* della medesima tabella.

Risposta

Il prospetto di conto economico di cui alla Sezione Q4 del Formulario (Allegato F) dovrà essere compilato avendo a riferimento, nel caso di soggetto proponente singolo già esistente e che pertanto esercita una propria attività economica o istituzionale precedente, l'intero volume d'affari/entrate generato dalla

stessa attività, comprensivo degli ulteriori ricavi/entrate derivanti dalla gestione della IR/IPS.

Analogamente, andranno dimensionati anche i costi/uscite che concorrono a determinare il valore della produzione/entrate.

Al fine di rendere maggiormente intellegibile in sede di valutazione il contributo prodotto dalla realizzazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso rispetto al totale dei costi/uscite e ricavi/entrate di esercizio (ivi inclusi quelli derivanti dalle attività pregresse svolte dal soggetto proponente), si raccomanda di suddividere le singole voci di ricavo/entrata e di costo/uscite in apposite righe rispettivamente associate alla gestione di attività pregresse, rispetto a quelli ascrivibili alle attività incrementalmente svolte dalla IR/IPS che si intende attivare nel quadro del presente Avviso.

Ad esempio, suddividendo la voce "Fatturato/Entrate" in:

- "Fatturato/Entrate della gestione pregressa"*
- "Fatturato/Entrate della gestione incrementale della IR/IPS"*

Analoga suddivisione potrà essere adottata per le voci di costo/uscita che afferiscono alla gestione caratteristica.

Si raccomanda di utilizzare un'analoga accortezza anche nei casi in cui il soggetto proponente svolga o intenda svolgere attività prevalentemente NON economica.

Quesito n. A.44

Considerato quanto scritto nella S3 Sicilia (punto D1allegato F), si può indicare più di un ambito tematico?

Considerando quanto scritto nel capitolo 3 dell'avviso nel paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili", un mezzo navale per la ricerca oceanografica, un sistema di osservatori marini per il monitoraggio ambientale e un locale di supporto logistico, possono essere considerati un'infrastruttura nell'ambito dell'avviso?

Risposta

Riguardo al primo quesito si veda la risposta al Quesito n. A.2 già pubblicata. Resta inteso che nel progetto tale scelta "multi-tematica" dovrà essere accuratamente motivata.

Riguardo al secondo quesito, la IR/IPS in questione potrà configurarsi quale "infrastruttura diffusa" secondo quanto indicato al par. 1.4 dell'Avviso.

Anche in questo caso, tuttavia, il progetto dovrà motivare opportunamente tale impostazione, tenendo conto anche degli aspetti ascrivibili alla futura gestione della stessa IR/IPS di cui dovrà essere garantito il libero accesso anche alle imprese ed alla cittadinanza, nonché la relativa sostenibilità economica ed il rispetto dei vincoli relativi al mantenimento della stessa IR/IPS in esercizio per una durata almeno pari al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Reg. UE n. 2021/1060 e smi.

Quesito n. A.45

In riferimento alla Sezione Q. contenuta nell'Allegato F al bando – Schema di proposta progettuale – si chiede chiarimento in merito all'obbligatorietà della compilazione delle seguenti tabelle:

- Q.3 Piano delle coperture finanziarie;
- Q.4 Strategia di sostenibilità economica-finanziaria;

nonché della compilazione delle seguenti richieste di cui ai punti da Q.5 relativamente a tutte le modalità di partecipazione all'Avviso e anche in caso di partecipazione di un solo Ente Pubblico di Ricerca non Economico, oppure se sono legate alla precedente Tabella 3, riferita a "PRI – Costi per la realizzazione di progetti di ricerca industriale (art. 25, comma 3 del RGE). Nella quota massima del 30% del costo totale ammissibile per l'intero programma di investimento candidato alle agevolazioni."

Risposta

Si conferma che la compilazione delle tabelle Q.3 e Q.4 è obbligatoria anche nel caso di soggetto proponente singolo coincidente con un organismo di ricerca pubblica. I prospetti in questione, infatti, assolvono alla funzione di fornire elementi informativi funzionali alla valutazione della capacità finanziaria del soggetto proponente di realizzare il programma di investimenti candidato alle agevolazioni, nonché la successiva gestione una volta completata la sua realizzazione.

Analogamente, il soggetto proponente dovrà fornire obbligatoriamente anche le informazioni richieste dalla Sezione Q.5 del Formulario. Tale sezione, infatti, richiama informazioni che in nessun caso di sostituiscono a quelle richieste in Tabella 3 che al contrario riportano l'esplicitazione del piano dei costi del Progetto di ricerca industriale (ove previsto).

Quesito n. A.46

L'articolo dell'Avviso "3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto", riporta che l'avvio dei lavori per la realizzazione della proposta progettuale candidata alle agevolazioni non può avere luogo prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, e che le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Si chiede se il CUP di progetto verrà indicato direttamente dalla Amministrazione regionale responsabile dell'Avviso e, in caso positivo, se è il beneficiario a doverne fare esplicita richiesta o se questo verrà comunque messo a disposizione di ciascuna proposta progettuale candidata.

Risposta

Il CUP di progetto sarà rilasciato dall'Amministrazione comunale solo all'atto di un valido collocamento della proposta progettuale nella graduatoria di merito e sarà riportato all'interno del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché nella convenzione da sottoscrivere con il beneficiario.

Limitatamente alle spese eventualmente sostenute dal Beneficiario prima della notifica del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni (di cui al par. 4.10 dell'Avviso), queste ultime dovranno riportate – a pena di inammissibilità – la dicitura "Spesa sostenuta in attuazione dell'Avviso SORI – PR FESR Sicilia 2021-2027"; il Dipartimento si riserva di richiedere specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto Beneficiario in cui si attesti in modo argomentato la pertinenza e la funzionalità della stessa spesa in relazione all'attuazione del programma di investimenti agevolato.

Quesito n. A.47

L'avviso al punto i) della sezione "4.4 Documentazione da allegare alla domanda di accesso alle agevolazioni" riporta che si devono presentare "idonei preventivi intestati al soggetto proponente e computi metrici estimativi a firma di un tecnico abilitato per gli interventi che comportino l'esecuzione di lavori e/o interventi su impianti che comprovino la congruità dei costi indicati all'interno del programma di spesa." Questo sembra riferito alla fattispecie di interventi per lavori. La FAQ B.4 tuttavia, fa riferimento alla presentazione di preventivi anche nel caso di beni e servizi. Si chiede quindi se i proponenti sono tenuti a presentare preventivi anche nel caso di inserimento di costi relativi alla

strumentazione da acquisire sotto la voce IR.5 "Costi relativi a strumentazione e attrezzature, compresi arredi e macchinari".

Risposta

Le disposizioni di cui al par. 4.4.i) dell'Avviso in ordine alla documentazione da produrre a supporto della dimostrazione della congruità dei costi di cui si compone il programma di investimenti candidato alle agevolazioni dispongono che per i costi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi diversi dall'esecuzione di lavori, opere e/o impianti generali debbano essere prodotti idonei preventivi, mentre per i lavori, opere e/o impianti – in luogo dei preventivi – potranno essere prodotti idonei computi metrici estimativi redatti da un tecnico abilitato elaborati sulla base del vigente prezziario regionale delle opere pubbliche.

Quesito n. A.48

In riferimento al punto 7 indicato al paragrafo 4.2 del bando, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo, salvo eventuali esenzioni, si chiede quali sono le modalità di calcolo di detta imposta ovvero se il pagamento è assolto per pagina, o considerando un importo fisso e quale, per la domanda di partecipazione al bando (comprensiva o meno degli allegati) nella sua interezza. Il soggetto scrivente è un Ente Pubblico di Ricerca soggetto al pagamento della sopra citata imposta che, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/72, ha provveduto a richiedere all'Agenzia delle Entrate (AdE) un numero di autorizzazione per assolvere l'imposta di bollo in modalità virtuale.

Risposta

La presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso mediante utilizzo della piattaforma elettronica di cui al par. 4.3.4 è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo determinata in misura forfettaria in € 16,00. Il pagamento della stessa imposta potrà essere assolto in tutte le modalità consentite dall'Agenzia delle Entrate, compresa la modalità virtuale o l'apposizione di una marca uso bollo da € 16,00 che dovrà essere debitamente annullata a cura del soggetto proponente e conservata in originale per eventuali futuri controlli.

Nel caso in cui il soggetto proponente rientrasse nelle fattispecie di esenzione dal pagamento della stessa imposta, sarà cura dello stesso soggetto proponente fornire idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR 455/2000, attestante le motivazioni sottese alla stessa esenzione.

Quesito n. A.49

In riferimento alla richiesta di documentazione indicata ai punti e) e g) del paragrafo 4.4 e di seguito riportata:

e) documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile presso cui è prevista la realizzazione del programma di investimenti o evidenze della disponibilità espressa dal soggetto titolare del diritto di godimento dello stesso immobile a concederlo in utilizzo al soggetto proponente nell'eventualità di una favorevole valutazione del relativo programma di investimenti candidato alle agevolazioni (cfr. par. 2.2);

g) perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato recante l'attestazione della conformità dell'immobile (o degli immobili) selezionato dal soggetto proponente per la realizzazione della proposta progettuale, integrata dall'elencazione dei titoli autorizzativi necessari alla realizzazione degli interventi di cui si compone il programma di investimenti candidato alle agevolazioni, dall'attestazione dell'assenza di ragioni ostative al rilascio dei titoli autorizzativi da parte degli enti istituzionalmente

preposti ovvero da copia degli stessi ove disponibili;

questa richiesta di documentazione sembra riferita alla fattispecie di programma di investimenti che prevede lavori edili.

Si chiede un chiarimento in merito all'obbligatorietà della documentazione indicata ai punti e) e g) e dei dati indicati al punto 5. dell'Allegato 2.1 - Modello per l'istanza di finanziamento – proponente singolo Sezione I

5. che il programma di spesa verrà realizzato nell'immobile identificato dalle seguenti coordinate catastali _____ (da indicare anche se l'immobile non è nell'attuale disponibilità del soggetto richiedente vedasi art. 4.2 comma 9)

Risposta

La realizzazione di un'infrastruttura di ricerca (IR) o di un'infrastruttura di prova e sperimentazione (IPS), in coerenza con le finalità dell'Avviso, muove dal presupposto che la stessa IR/IPS possa e debba essere frequentata da personale del soggetto gestore, ma anche e soprattutto da studiosi, ricercatori e anche dal personale di altri operatori economici a vario titolo interessati allo svolgimento delle medesime attività di ricerca e/o all'implementazione dei relativi risultati all'interno delle proprie attività imprenditoriali.

Tale circostanza fa sì che le unità locali in cui si prevede debbano essere realizzati i programmi di investimenti per i quali si richiedano le agevolazioni del presente Avviso debbano risultare idonei - dal punto di vista urbanistico, sanitario, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di ogni altra normativa pertinente - all'assolvimento delle funzioni cui sono destinate.

Per quanto sopra, le prescrizioni di cui alle lettere e) e g) del par. 4.4.1 dell'Avviso puntano rispettivamente:

- *ad avere certezza in ordine all'effettiva disponibilità da parte del soggetto proponente dell'immobile o degli immobili presso cui si prevede di realizzare l'intervento di realizzazione e/o ammodernamento della IR/IPS, o – nel caso in cui lo stesso immobile/immobili non fosse già disponibile all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – che il medesimo immobile/i risultino già individuati e sia stata acquisita la disponibilità dei rispettivi proprietari a concederli in disponibilità al soggetto proponente per la realizzazione del progetto candidato alle agevolazioni;*
- *ad acquisire idonea evidenza della conformità dello stesso immobile/i ad assolvere alle funzioni cui è destinato, o laddove già non lo fosse, ad acquisire adeguate indicazioni tecniche in ordine alle autorizzazioni e/o permessi che dovranno essere acquisiti per conseguire tale idoneità, ciò anche al fine di poter valutare la fattibilità tecnica del programma di investimenti candidato alle agevolazioni.*

Per quanto sopra, la documentazione in questione deve ritenersi necessaria ed obbligatoria anche nei casi in cui il programma di investimenti candidato alle agevolazioni comportasse la mera acquisizione di nuove attrezzature o impianti tecnologici.

Quesito n. A.50

Criteri di premialità – Collaborazione con imprese siciliane

Nell'Avviso, al par. 4.5, comma 3, punto 6 dei "criteri di premialità", è prevista l'attribuzione di un punteggio pari a 3 punti nel caso in cui il piano di sviluppo dell'Infrastruttura (IR o IPS) includa collaborazioni effettive e documentate con imprese siciliane. L'Appendice 1 – Criteri di Valutazione e di premialità, specifica che i 3 punti vengono attribuiti se "il piano include "Accordi di collaborazione" formali o "Piani di progetto congiunti" dettagliati, sottoscritti con almeno due imprese siciliane, che dimostrino una partnership strutturata. Tali Accordi/Piani dovranno evidenziare un'integrazione profonda tra le attività dell'infrastruttura di ricerca e quelle delle imprese coinvolte. I documenti devono

essere allegati alla proposta e devono specificare chiaramente gli obiettivi, le attività previste e la durata della collaborazione”.

Nel caso in cui il soggetto proponente abbia già in essere accordi pluriennali di collaborazione con imprese siciliane, si chiede se tali accordi pregressi, accompagnati da una lettera di intenti che confermi la volontà dell'impresa a collaborare nel piano di sviluppo dell'IR proposto e ne dettagli le relative modalità (obiettivi, attività previste), siano sufficienti ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, o se siano necessari nuovi accordi di collaborazione realizzati ad hoc per il piano di sviluppo dell'Infrastruttura candidato.

Risposta

Ai fini del riconoscimento della premialità di cui al quesito, il soggetto proponente è tenuto a produrre idonee evidenze da cui possa evincersi l'esistenza di una collaborazione effettiva con imprese siciliane tesa a valorizzare le attività ed i servizi cui la IR/IPS sono destinate a svolgere nel contesto territoriale di riferimento. Per quanto sopra, in presenza di accordi di collaborazione pregressi, gli stessi potranno considerarsi validi ai fini dell'attribuzione della suddetta premialità solo laddove siano chiari ed evidenti i richiami alla gestione delle attività/servizi della IR/IPS candidata alle agevolazioni del presente Avviso.

L'Amministrazione regionale, per il tramite della commissione di valutazione di cui al par. 4.5 dell'Avviso, valutare in sede di istruttoria l'idoneità e la pertinenza degli accordi prodotti dal soggetto proponente ai fini dell'eventuale riconoscimento della premialità in questione.

Quesito n. A.51 (Aggiornata al 14/04/2025)

Cofinanziamento del soggetto proponente

Nel caso in cui il soggetto proponente fosse un organismo di ricerca pubblico (che non svolge attività prevalentemente economica) in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.1.1.A dell'Avviso, l'apporto di mezzi propri a titolo di cofinanziamento del programma di investimento di cui al par. 3.5.8 può essere documentato mediante impiego di un fondo di riserva?

Risposta

In coerenza con quanto previsto all'interno dall'Avviso (cfr. Allegato 2.1 “Modello per l'istanza di finanziamento – PROPONENTE SINGOLO”, p.to 7), gli organismi di ricerca che non svolgono attività prevalentemente economica possono documentare l'effettiva disponibilità di idonei mezzi propri, oltre che mediante produzione di idonea attestazione bancaria nelle modalità previste dall'Avviso, anche mediante dimostrazione di disporre della liquidità necessaria iscritta a bilancio all'interno di apposite riserve/stanzamenti disponibili e documentabili.

In tal senso, l'utilizzo di tali riserve – ai fini della concessione delle agevolazioni – è consentito solo se sussiste un vincolo di destinazione specifico riconducibile all'attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni dell'Avviso, istituito/approvato dall'organismo statutario competente.

Quesito n. A.52

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni

Le domande di accesso alle agevolazioni mediante piattaforma dovranno essere presentate – a pena di irricevibilità – attraverso identità digitale SPID (di livello 2), oppure CNS/CIE, intestata esclusivamente al legale rappresentante del soggetto proponente.

Si chiede di voler chiarire su che base la piattaforma individuerà il legale rappresentante di un Soggetto

proponente. Se, ad esempio, si baserà esclusivamente sui dati presenti in visura camerale, o se piuttosto saranno considerate validi i soggetti delegati (es. procuratori speciali).

Risposta

L'accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, unitamente alla sottoscrizione degli atti di cui sia richiesta la formalizzazione da parte del legale rappresentante del soggetto proponente è consentita anche ai soggetti muniti di specifica procura speciale a rappresentare lo stesso soggetto proponente, copia dei quali dovrà essere acclusa alla documentazione prodotta a corredo della medesima istanza.

Quesito n. A.53

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni

Richiediamo delucidazioni in ordine alla compilazione della Tab. Q12 "Riepilogo Operazioni di Importanza Strategica (art. 50, par.1, lett. e del RDC)". Nell'ultimo riquadro vengono indicate al punto "PRI.7" le spese generali supplementari e altri costi di esercizio...pari al 20% del totale degli altri costi ammissibili per il progetto di ricerca industriale", tale voce di costo non dovrebbe essere inerente a quanto previsto per le OIS, la voce di costo da esporre in tal senso dovrebbe essere la PRI.6, come facilmente verificabile ad es. alla Tab.3. Vi è stato un errore nella compilazione della sezione Q.12? Quanto riportato come "PRI.7" deve essere corretto con "PRI.6"? e di conseguenza, il massimale indicato come il "3% del costo totale ammissibile dell'intero programma di investimento" a quali costi si riferisce?

Risposta

La Tabella di cui al punto Q.12 "Riepilogo Operazioni di Importanza Strategica" di cui al Formulario (Allegato F dell'Avviso) riporta un mero errore materiale nella sezione "Opzionale" dedicata ai Progetti di Ricerca Industriale (PRI), dove si riporta erroneamente il riferimento alle spese generali di cui alla voce di spesa PRI.7, in luogo della PRI.6. Di conseguenza, si specifica che nel suddetto campo dovranno riportarsi (ove previsti nel programma di investimenti) i costi di cui alla voce PRI.6 valorizzata all'interno della Tabella 3 "Progetto di ricerca industriale" di cui alla sezione Q.1 del Formulario.

Pertanto, il riferimento attualmente riportato all'interno della Tabella di cui al punto Q.12 relativo alla voce PRI.7 si intende sostituito da quello che segue: ***"PRI.6 - Realizzazione di attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca: attività di comunicazione esterna finalizzate a promuovere un'ampia diffusione dei risultati e prodotti progettuali presso i settori/gruppi target, nonché a sensibilizzare i potenziali utilizzatori e i diversi soggetti coinvolti nelle tematiche progettuali (incluso il grande pubblico), al fine di ampliare il coinvolgimento degli stessi e contribuire nel lungo periodo alla condivisione e alla replicabilità dei risultati Le spese relative alle attività di comunicazione e disseminazione sono ammissibili entro un massimale del 7% del costo complessivo del Progetto di Ricerca Industriale (PRI) ed includono i costi per lo svolgimento delle attività di informazione e di comunicazione di cui all'art. 50, par. 1, lett. e del RDC (Operazioni di importanza strategica)"***.

A tal riguardo, si ricorda che è responsabilità dei beneficiari organizzare, per ogni Operazione di Importanza Strategica, un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, informando e coinvolgendo altresì in tempo utile la Commissione Europea e l'Autorità di Gestione responsabile.

Nello specifico, è responsabilità del beneficiario non solo assicurare la realizzazione dell'evento o dell'attività di comunicazione prevista dal Regolamento, ma anche fornire informazioni costantemente aggiornate all'Autorità di Gestione per la loro pubblicazione nell'area web dedicata.

Con la Circolare prot. 2198 del 14.02/2025 (disponibile nell'apposita sezione informativa del sito web dell'Amministrazione dedicata all'Avviso), l'Autorità di Gestione del PR FESR Sicilia 2021-2027 – al fine di

garantire che le spese di comunicazione per le OIS siano adeguate alla dimensione finanziaria delle singole operazioni ha definito un intervallo percentuale minimo e massimo degli stessi costi parametrato al costo delle operazioni ammissibili, che qui di seguito si riporta con riferimento alle soglie dimensionali delle operazioni ammissibili al presente Avviso.

Costo totale operazione (IR/IPS + eventuale PRI)	Minimo (%)	Massimo (%)
da 5.000.000 a 10.000.000	0,75%	1,75%
da 10.000.000 a 20.000.000	0,50%	1,50%
oltre 20.000.000	0,25%	1,25%

Per quanto sopra, in deroga a quanto previsto all'interno dell'Avviso, i costi connessi con lo svolgimento di attività di comunicazione sostenute in attuazione di quanto previsto dall'art. 50 del Reg. UE n. 2021/1060 ricomprese all'interno della voce di spesa IPR.6, cumulate con le ulteriori spese di cui alle voci IR.6 o IPS.6 dovranno attestarsi entro le suddette soglie dimensionali stabilite dall'Autorità di Gestione.

Quesito n. A.53

Lettera di attestazione bancaria nel caso di organismi di ricerca di diritto pubblico

Con riferimento al requisito di ammissibilità della capacità economico-finanziaria del soggetto proponente (Articolo 2.2.1.ii) lettera d), il nostro istituto di credito di riferimento ci chiede di chiarire se, ai sensi dell'Avviso e, in particolare, dell'oggetto della dichiarazione di cui all'Allegato D): "la capacità del soggetto proponente (correntista) di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma di investimenti, da attestare mediante l'Allegato D) all'Avviso SORI:

- a) si possa considerare dimostrata mediante l'attestazione della banca della mera disponibilità da parte del soggetto proponente, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, di mezzi (mezzi propri, linee di credito o riserve patrimoniali nel caso di OdR) pari almeno al 30% dell'investimento complessivo da realizzare, senza assunzione da parte dell'istituto bancario di una responsabilità aquiliana nei confronti dell'Amministrazione regionale in caso di mancata realizzazione del programma di investimento, ovvero
- b) richieda una vera e propria istruttoria da parte della banca sulla capacità creditizia in generale del soggetto proponente (correntista) di realizzare l'investimento, attestandone anche la disponibilità di mezzi propri lungo l'intero arco temporale di realizzazione del programma di investimento (eleggibilità della spesa - 2 anni) in misura pari ad almeno il 30% dell'investimento complessivo, alla stregua di un documento di garanzia formale con tanto di rischio (come una vera e propria fidejussione) con conseguente richiesta formale, delibera della banca, costi e tempi correlati.

Risposta

L'attestazione di cui all'Allegato D) al modello di domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'Avviso SORI risponde all'esigenza dell'Amministrazione di accertare preliminarmente la sussistenza – in capo al soggetto proponente – dei requisiti di capacità finanziaria di attuare il programma di investimenti candidato alle agevolazioni, nonché di consentirne un efficace funzionamento secondo quanto disposto dall'art. 73, comma 2, lett. d) del Reg. UE n. 2021/1060.

In considerazione di quanto sopra, l'Allegato in questione consente all'istituto di credito di procedere

con le seguenti alternative, quale che sia la fattispecie pertinente:

- attestare la solvibilità del soggetto proponente nel garantire l'apporto di mezzi propri in misura pari ad almeno il 30% del costo lordo complessivo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni;
- attestare la disponibilità dello stesso istituto ad attivare a favore del soggetto proponente una linea di credito di pari importo per l'attuazione del medesimo programma di investimenti.

Nel caso in cui il soggetto proponente disponga a bilancio di idonee riserve liquide e disponibili da destinare all'attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, il requisito di capacità finanziaria in questione potrà essere certificato da un revisore contabile o dal collegio sindacale (ove presente), prendendo a riferimento i dati relativi agli ultimi due esercizi finanziari.

Quesito n. A.54

Forme di collaborazione tra Infrastruttura di Ricerca ed imprese

Cosa succede se l'impresa che collabora con la IR - secondo quanto richiesto dall'Avviso - è anche un fornitore della stessa Infrastruttura di Ricerca?

Risposta

In conformità con quanto previsto dal par. 4.5 dell'Avviso, la presenza di imprese tra i soggetti promotori del piano di sviluppo della IR costituisce un requisito di ammissibilità per l'accesso alle agevolazioni.

Le disposizioni di cui al par. 2.1.5 dell'Avviso prevedono che il suddetto requisito potrà ritenersi rispettato alternativamente laddove:

- il soggetto proponente costituito in forma aggregata comprenda al suo interno imprese di qualsiasi dimensione e loro aggregazioni;
- il soggetto proponente intrattenga con imprese forme di coinvolgimento tra quelle previste dall'Appendice II "OPEN IR" dell'Avviso, da documentarsi mediante presentazione di protocolli di intesa e/o altri documenti equipollenti che dimostrino l'effettivo coinvolgimento delle imprese in questione nel piano di sviluppo della IR/IPS.

La collaborazione con le imprese deve rispettare quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 (paragrafo 2.2.2 "Collaborazione con le imprese", punti 29-31), richiamata nelle definizioni dell'art. 2, comma 1, lettera i) dello stesso Avviso. Il punto 29 della predetta Comunicazione specifica che la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa partecipante per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione se ricorre una delle seguenti condizioni qui sinteticamente riportate:

- a) I costi del progetto sono integralmente a carico del soggetto proponente.
- b) I risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale devono essere ampiamente divulgabili e i diritti eventualmente generati devono essere integralmente attribuiti alla IR.
- c) I diritti di proprietà intellettuale sono suddivisi tra i partner della collaborazione in modo proporzionato agli interessi, alla partecipazione e ai contributi al progetto.
- d) L'IR riceve una remunerazione pari al valore di mercato per i diritti di proprietà intellettuale generati.

Qualora l'impresa fornitrice svolga, quindi, anche il ruolo di impresa collaboratrice, è necessario garantire la netta distinzione tra le due relazioni, al fine di prevenire conflitti d'interesse e assicurare che il rapporto di fornitura sia distinto da quello di collaborazione previsto dall'Avviso; è essenziale pertanto

che tali aspetti siano esplicitati nella documentazione probatoria allegata prevista dall'Avviso, evidenziando chiaramente le attività eseguite come fornitore rispetto a quelle relative alla collaborazione. Sempre in merito alla partecipazione delle imprese, va tenuto conto che, nel corso del periodo di realizzazione della collaborazione e del successivo periodo di stabilità delle operazioni, le imprese collaboratrici possono variare rispetto a quelle indicate inizialmente. Tuttavia, deve sempre essere rispettato il principio di trasparenza e di non discriminazione nella selezione delle imprese, nonché un adeguato coinvolgimento documentato mediante gli strumenti sopra indicati.

Lo stesso requisito di partecipazione/coinvolgimento deve essere mantenuto durante tutto il periodo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg. UE n. 2021/1060.

Quesito n. A.55

Collaborazione tra Infrastruttura di Ricerca ed imprese

In riferimento alla definizione di "Collaborazione con le imprese" di cui al quesito A.54, ai fini della corretta applicazione della disciplina relativa agli Aiuti di Stato è previsto che i costi di progetto siano integralmente a carico del soggetto proponente (lett. A della risposta al quesito A.54); se invece ricorrono le casistiche relative ai casi b., c., d. di cui al punto 29 della Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01, paragrafo 2.2.2 "Collaborazione con le imprese" (relativi alla proprietà intellettuale), è possibile che parte dei costi di progetto sostenuti dal soggetto proponente siano da esso commissionate e quindi remunerate alle imprese in regime di collaborazione?

Risposta

No. Nelle condizioni b), c) o d) relative alla proprietà intellettuale richiamate al punto 29 della Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 (paragrafo 2.2.2 "Collaborazione con le imprese"), non è possibile che parte dei costi di progetto sostenuti dalle imprese siano commissionati dai soggetti proponenti/co-proponenti e quindi remunerati alle imprese in regime di collaborazione. La ragione di questo sta nella definizione stessa di "collaborazione effettiva" fornita dalla Comunicazione 2022/C 414/01 (punto 28), che esclude esplicitamente dalla collaborazione *"la ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca"*. L'affidamento di attività di ricerca contrattuale dal soggetto proponente/IR alle imprese in regime di collaborazione, con relativa remunerazione conseguente configurerebbe proprio questo tipo di rapporto commerciale. Le quattro condizioni elencate dal predetto punto 29 della Comunicazione della Commissione (lett. a, b, c, d) sono alternative tra loro, ma tutte presuppongono l'esistenza di una "collaborazione effettiva" (non di un rapporto commerciale) e indicano le diverse modalità con cui questa collaborazione può essere strutturata per evitare aiuti di Stato. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla risposta al quesito A.54.

B. Ammissibilità delle spese

Quesito n. B.1

In relazione alle voci di costo ammissibile per la parte infrastrutturale dell'Azione 1.1.4, l'Avviso prevede anche la possibilità di coprire i costi per il personale tecnico dedicato alla messa in opera delle attrezzature tecnologiche di rilevante complessità ed alla messa a punto dei servizi che queste si prevede debbano erogare.

Questa voce di costo ammissibile (ricompresa tra le voci di costo del progetto infrastrutturale e non solo nel progetto di ricerca collegato), relativa al personale tecnico/tecnologo dedicato alla messa in funzione delle macchine e dei servizi ad esse collegati, contribuisce ad una più efficace attuazione dei programmi di spesa, consentendo di pianificare con maggiore efficacia il piano industriale per la nuova infrastruttura di ricerca, assicurandone un rapido raggiungimento degli obiettivi minimi che ne possono consentire la sostenibilità economica (la disponibilità di grandi ed eccellenti attrezzature rischia di non essere sufficiente senza la messa a punto di servizi che possono essere erogati dalle attrezzature e che necessitano di personale qualificato e dedicato).

In proposito, si chiede di chiarire a quali specifiche condizioni è subordinata l'ammissibilità dei costi di personale tecnico/tecnologo funzionali alla immissione degli impianti e/o attrezzature tecnologiche e/o macchinari caratterizzati da elevati livelli di complessità.

Risposta

In coerenza con quanto previsto dall'Avviso (cfr. § 1.4.1, lett. u) "Definizioni"), la disciplina delle regole per l'ammissibilità delle spese e per le relative modalità di rendicontazione è demandata dall'Amministrazione all'approvazione di un apposito documento "Linee guida per la rendicontazione" da adottarsi successivamente alla pubblicazione dell'Avviso.

In questa sede e nelle more dell'adozione del suddetto documento, si precisa che i costi per il personale sono ammissibili esclusivamente se sostenuti in attuazione di un progetto di ricerca industriale nel quadro della tipologia di spese di cui alla categoria PRI.1 "Personale".

Quanto alle spese per l'acquisto di "Strumentazione ed attrezzature, compresi arredi e macchinari" di cui alle categorie IR.5 e IPS.5 connesse con la realizzazione e/o l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca (IR) o di infrastrutture di prova e di sperimentazione (IPS), sono considerati ammissibili alle agevolazioni dell'Avviso i costi relativi all'acquisizione di strumenti, impianti tecnologici (diversi da quelli generali il cui costo è ricompreso nelle categorie IR.3/IPS.3) ed attrezzature nuovi di fabbrica funzionali al perseguimento degli obiettivi operativi ammissibili cui è finalizzato il progetto agevolato.

Sono compresi eventuali costi connessi con la stessa fornitura, quali ad esempio i costi di trasporto, di imballo e di montaggio qualora presenti, a condizione che gli stessi siano imprescindibili per l'installazione e la messa in esercizio del bene rendicontato e solo se ricompresi nella fattura di acquisto, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Sono, altresì, ammessi sia il costo del diritto acquisito sia il costo della gestione legale della procedura di acquisto e sostenuti per finalità strettamente connesse al progetto.

La pertinenza e la congruità dei costi connessi all'acquisizione di tali attivi materiali in relazione alle finalità ed alle caratteristiche dei progetti agevolati sarà valutata caso per caso.

Eventuali costi connessi con la formazione e/o l'addestramento del personale interno per il corretto ed

efficiente utilizzo dei suddetti attivi materiali potranno considerarsi ammissibili alle agevolazioni nell'ambito della categoria di spesa "Costi indiretti" (IR.8 e IPS.8), alle seguenti condizioni:

- *che tali costi siano analiticamente identificati e patrimonializzati da parte del Beneficiario, il quale dovrà documentare l'iscrizione degli stessi costi all'interno del libro cespiti/libro inventari e la relativa contabilizzazione in coerenza con i pertinenti principi contabili di riferimento;*
- *che gli stessi costi siano contenuti entro il limite massimo del 7% del costo complessivo degli interventi funzionali alla realizzazione e/o ammodernamento della IR/IPS. Eventuali deroghe al rispetto del suddetto massimale occorse durante il processo di realizzazione del progetto agevolato saranno oggetto di preventiva richiesta di autorizzazione da parte del Beneficiario al Dipartimento, quest'ultimo potrà riservarsi di accoglierle all'esito di una opportuna e preventiva verifica tesa ad accertare l'organicità e funzionalità del programma d'investimento realizzato.*

La pertinenza e la congruità dei costi connessi all'acquisizione di tali attivi immateriali in relazione alle finalità ed alle caratteristiche dei progetti agevolati sarà valutata caso per caso.

Quesito n. B.2

Costi Indiretti

In merito ai "costi indiretti" per come citati nel paragrafo 3.4, IR.8 (o IPS.8), o definiti nelle definizioni al punto 1.4.1.t), si chiede di confermare che il loro riconoscimento con percentuale forfetaria massima del 7% ha come base di calcolo del limite il totale complessivo dei rimanenti costi ammissibili costituito dalla somma dei costi da IR.1 a IR.7 come sembra anche dalla tabella presente in Allegato F cioè:

$$IR.8 = 7\% \text{ di } [IR.1+IR.2+IR.3+IR.4+IR.5+IR.6+IR.7]$$

In tal caso, si prega di confermare che, pur riferendosi ad attività immateriali (ad es. formazione) come specificato nell'esempio riportato nelle FAQ già pubblicate, tali costi vanno documentati e vanno ad aumentare il valore patrimoniale del bene materiale acquisito e quindi rientrare nell'attivo patrimoniale dei beni materiali come costi accessori capitalizzati/patrimonializzati nel valore del bene materiale acquisito.

Risposta

Si conferma che la base di calcolo per la determinazione del massimale di costi indiretti riconosciuto è composta dal totale degli altri costi diretti relativi alle categorie di spesa comprese tra IR/IPS.1 e la IR/IPS.7.

Come già ribadito nella risposta al quesito B.1, l'ammissibilità dei costi indiretti è subordinata alla prova della loro effettiva patrimonializzazione.

Quesito n. B.3

Si chiede di chiarire, esplicitamente, se nel caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2. II la patrimonializzazione dei costi di infrastrutturazione di cui al paragrafo 3.4.2 debba essere effettuata:

- esclusivamente dal soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione;
- esclusivamente da ciascuno dei componenti dell'aggregazione (ognuno per la quota di costi di realizzazione dell'IR sostenuti e quindi indipendentemente dalla quota sociale di partecipazione al soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione)

oppure se:

- possono essere patrimonializzati sia dai componenti l'aggregazione che dal soggetto giuridico che rappresenta l'aggregazione in funzione di chi ha sostenuto i costi.

Risposta

In coerenza con quanto specificato nella risposta al quesito A.12, il Soggetto beneficiario è da intendersi quale unico soggetto giuridico centro di imputazione degli oneri connessi con l'attuazione del programma di investimenti agevolato, pertanto, ad esso soltanto compete – ove previsto per le specifiche categorie di spesa ammissibili ai sensi dell'Avviso – l'onere di provvedere alla relativa patrimonializzazione.

Per gli interventi connessi con la realizzazione della IR/IPS, non è consentito il ribaltamento di costi tra i componenti del soggetto beneficiario aggregato, tali spese – ove sostenute dal Soggetto beneficiario – saranno considerate non ammissibili. Il ribaltamento è invece consentito, nei limiti del perimetro di ammissibilità delle spese disciplinato dall'Avviso, per gli interventi/attività connessi con la realizzazione dell'eventuale progetto di ricerca (IPR).

Quesito n. B.4

Documentazione da allegare alla domanda di accesso alle agevolazioni – par. 4.4.1 dell'Avviso

L'Avviso prevede in proposito la produzione di idonei preventivi intestati al soggetto proponente e computi metrici estimativi a firma di un tecnico abilitato per gli interventi che comportino l'esecuzione di lavori e/o interventi su impianti che comprovino la congruità dei costi indicati all'interno del programma di spesa.

I preventivi vanno prodotti in forma di computo metrico solo per i lavori edili o per tutte le spese che fanno parte del programma di investimenti.

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal par. 4.1.1.i) dell'Avviso, il Soggetto proponente avrà cura di accludere alla domanda di accesso alle agevolazioni idonei preventivi ad esso intestati, per ciascuno dei beni e/o servizi di cui è prevista l'acquisizione in attuazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, ivi compresa la realizzazione dell'eventuale PRI.

Per le opere murarie e/o per la realizzazione di impianti, in luogo della produzione di preventivi, è consentita la presentazione di computi metrici a firma di un tecnico abilitato elaborati sulla base dei vigenti prezzi regionali.

Nel caso di soggetti proponenti aggregati non ancora costituiti, i suddetti preventivi e computi metrici – in coerenza con quanto disposto dal par. 4.4.2 dell'Avviso – dovranno essere intestati al soggetto autorizzato a rappresentare la costituenda aggregazione come riportato all'interno dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1.

Si precisa che, ai fini della compilazione dell'Allegato F "Schema di proposta progettuale" – Sezione Q "Budget e piano finanziario", il Soggetto proponente è tenuto ad inserire, in corrispondenza di ciascuna tipologia di spese tra quelle ammissibili riportate nelle Tabelle 1, 2 e 3, il dettaglio analitico dei singoli acquisti di beni, servizi e/o lavori previsti in attuazione del programma di investimenti. A tal fine, all'interno del prospetto allegato dovrà aggiungere una riga per ciascun costo ipotizzato, includendo nella relativa descrizione gli estremi del preventivo o del computo metrico corrispondente. La riga riferita alla tipologia di spesa pertinente dovrà riportare il totale delle spese ricomprese nella stessa tipologia, come analiticamente richiamate nelle righe ad essa sottostanti.

Quesito n. B.5

Par. 3.4 Spese ammissibili – comma 1 – Punto III PRI.1 – Personale

Le disposizioni dell'Avviso di cui al paragrafo sopra richiamato prevedono che il costo del lavoro di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono effettivamente impiegati nel progetto, venga rendicontato mediante utilizzo delle Unità di Costo Standard di cui alla metodologia adottata con Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 recante tempo per tempo vigente e che lo stesso costo non superi il 50% del costo complessivo del PRI.

Si chiede conferma in ordine al fatto che tali costi devono essere rendicontati a “costi standard” o a “costi reali”.

Risposta

Il contenuto del quesito risulta piuttosto esplicito nell'affermare che i costi per il personale impiegato nell'attuazione del PRI deve essere rendicontato mediante ricorso alle Unità di Costo Standard di cui Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024.

Il Soggetto beneficiario dovrà in ogni caso dare evidenza delle unità di tempo (giornate / ore) effettivamente lavorate da ciascuna unità di personale in attività connesse con la realizzazione del PRI, tenendo costantemente a disposizione del *Dipartimento* e/o degli organismi preposti alle attività di verifica, tutta la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto di lavoro, la regolarità degli adempimenti previdenziali ed assicurativi da essi derivanti, nonché di ogni altra disposizione vigente a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le modalità di consuntivazione dei costi del personale saranno dettagliate all'interno di apposite Linee guida per la rendicontazione dei costi adottate dal *Dipartimento*.

Quesito n. B.6

Par. 3.4 Spese ammissibili – comma 1 – Punto I PRI.1

Si chiede conferma che siano ammissibili e rendicontabili i costi del personale strutturato e a tempo indeterminato per la parte del 20% di cofinanziamento a carico dell'Ente Pubblico di Ricerca in qualità di soggetto beneficiario del contributo, e quale percentuale massima possa essere coperta mediante questa tipologia di costi.

Si chiede conferma che siano ammissibili i costi per spese generali per la parte del 20% di cofinanziamento a carico dell'Ente Pubblico di Ricerca in qualità di soggetto beneficiario del contributo, e quale percentuale massima possa essere coperta mediante questa tipologia di costi. In caso affermativo quale sia la modalità di rendicontazione, se prevista.

Si chiede conferma che siano ammissibili i costi di ammortamento per infrastrutture già esistenti da inglobare nella IR proposta per la parte del 20% di cofinanziamento a carico dell'Ente Pubblico di Ricerca in qualità di soggetto beneficiario del contributo, e quale percentuale massima possa essere coperta mediante questa tipologia di costi. In caso affermativo quale sia la modalità di rendicontazione.

Risposta

In coerenza con quanto previsto dal par. 3.5.8 dell'Avviso “La quota di cofinanziamento posta a carico del soggetto proponente potrà avere ad oggetto esclusivamente spese ammissibili di cui al par. 3.4 e dovranno essere in ogni caso essere documentate nelle modalità previste dal par. 4.12 del presente Avviso”.

Per quanto sopra, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Soggetto beneficiario per l'attuazione del PRI a fronte dell'impiego del personale impiegato per le medesime attività di ricerca – essendo una

spesa ammissibile ai sensi del par. 3.4 dell'Avviso – possono essere validamente considerati quale cofinanziamento.

Analogamente possono considerarsi valide ai fini del cofinanziamento le quote di ammortamento dei cespiti effettivamente utilizzati per le attività di attuazione del PRI.

Non possono considerarsi ammissibili, quale forma di cofinanziamento, le spese generali calcolate applicando il tasso forfettario del 20% previsto per la categoria di spesa PRI.7 (spese generali supplementari).

Si rappresenta, tuttavia, che il cofinanziamento richiesto al Soggetto beneficiario deve intendersi riferito alla totalità del programma di investimento, incluso quindi il costo previsto per la realizzazione/ammodernamento della IR/IPS e non solo alla parte relativa all'eventuale PRI.

Quesito n. B.7

Par. 4.12, punto 2, lettera a)

Si chiede conferma che per un Ente Pubblico di Ricerca, l'erogazione dell'anticipo non sia condizionata alla presentazione di fidejussione di pari importo, in analogia a quanto previsto dall'art. 117 del nuovo codice dei contratti (36/2023), comma 14, in quanto operatore di comprovata solidità finanziaria.

Risposta

Le disposizioni specifiche previste dal par. 4.12.2.a) dell'Avviso non prevedono deroghe a favore degli enti pubblici in ordine all'obbligo di produrre un'idonea fidejussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'eventuale anticipazione richiesta dal Soggetto beneficiario ai sensi dello stesso paragrafo 4.12.2.a).

Tale prescrizione, infatti, si conforma a quanto previsto dall'art. 91.5 del Reg. UE n. 2021/1060 e ss.mm.ii. relativo all'attuazione dei programmi operativi finanziati da Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Quesito n. B.8

Rispetto al par. 3.4 – Spese ammissibili – IR.5, Con riferimento al punto I. IR – Creazione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca, IR.5 – “Costi relativi e strumentazione e attrezzature, compresi arredi e macchinari, strettamente funzionali alla realizzazione della IR”, si chiede conferma della ammissibilità delle spese relative a manutenzione e acquisto di strumentazioni e attrezzature finalizzate all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca esistenti e di proprietà di uno dei soggetti partecipanti costituitesi come soci fondatori/soci consortili del soggetto proponente aggregato beneficiario di cui al comma 3, par. 2.1 – Destinatari/beneficiari ammissibili (Consorzio, Società cooperativa, Società di capitali, Rete soggetto, Fondazione).

Risposta

Le disposizioni specifiche di cui al par. 3.4.6 dell'Avviso che qui si riportano per facilità di consultazione, dispongono che “i beni e/o i servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non abbiano relazioni con il soggetto beneficiario. In particolare, i beni e i servizi non possono essere oggetto di compravendita tra il soggetto beneficiario e altri soggetti che, nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa, si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero controllati e collegati, o siano entrambi partecipati, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti. Nei casi di soggetto beneficiario costituito ai sensi dei paragrafi 2.1, comma 2, punto II e 2.1, comma 2, punto III, gli stessi beni e/o servizi non possono essere oggetto di compravendita tra i soggetti che costituiscono il soggetto

beneficiario”.

Per quanto sopra, è da ritenersi non ammissibile la spesa sostenuta per l'acquisizione di immobili, beni e/o servizi da uno dei soggetti che compongono il soggetto proponente aggregato.

Quesito n. B.9

Nella risposta al quesito B1 delle FAQ si precisa che i costi connessi alla formazione e/o all'addestramento del personale interno per il corretto ed efficiente utilizzo degli attivi materiali possono essere considerati ammissibili nell'ambito della categoria di spesa "Costi indiretti" (IR.8 e IPS.8), entro il limite massimo del 7% del costo complessivo degli interventi. Si chiede di chiarire se, nel caso di soggetti proponenti universitari, tale formazione possa essere erogata da personale esperto interno all'ateneo, in quanto già qualificato per il trasferimento di competenze specialistiche sull'utilizzo delle apparecchiature e sulla messa a punto dei servizi a esse collegati. In caso affermativo, si chiede di confermare se il tempo/uomo del personale accademico impiegato in tali attività possa essere rendicontato come costo ammissibile, contribuendo così al rispetto della quota del 7% prevista per la patrimonializzazione dei costi indiretti.

Risposta

In coerenza con la risposta al quesito n. B.1, i costi per il personale sono ammissibili solo limitatamente all'eventuale realizzazione di un progetto di ricerca industriale (PRI), abbinato alla realizzazione e/o ampliamento di una IR/IPS.

In proposito, l'elencazione delle tipologie di spese ammissibili di cui al paragrafo 3.4 dell'Avviso deve considerarsi tassativa, pertanto, il rimborso di costi per il personale, ancorché capitalizzati non è consentito nell'ambito delle voci di spesa ammissibili per la realizzazione e/o ampliamento delle IR/IPS.

Tanto premesso, le eventuali attività di addestramento e/o formazione rivolte al personale interno della IR/IPS nelle relative fasi di avviamento e/o di introduzione di nuovi processi e/o attrezzature se espletate da personale interno della stessa IR/IPS non potranno essere considerate spese ammissibili.

Qualora le stesse attività di addestramento e/o formazione fossero realizzate da soggetti esterni privi di rapporti di interessenza con il Beneficiario, tali costi – se debitamente giustificati, contenuti entro il limite del 7% di cui alla categoria di spesa IR.8/IPS.8 e se debitamente patrimonializzati – potranno essere considerati ammissibili.

Si ricorda, in ogni caso, che non è ritenuta ammissibile l'acquisizione di attività di consulenza e/o di servizi che costituisca per il Beneficiario, ovvero i componenti della relativa aggregazione nel suo complesso, il prodotto tipico dell'attività aziendale e/o istituzionale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza coerentemente alla finalità dell'Avviso.

Quesito n. B.10

La scrivente è un'impresa che partecipa all'Avviso come componente di un Soggetto proponente aggregato non ancora costituito (par. 2.1.2.III.).

Il par 4.4. - Documentazione da allegare alla domanda di accesso alle agevolazioni, al punto 1. g) richiede la presentazione di una perizia asseverata di un tecnico abilitato recante l'attestazione della conformità dell'immobile (o degli immobili) oggetto della proposta progettuale.

Il costo della perizia rientra tra le spese ammissibili di cui alla categoria IR.4 - Costi per la progettazione, la direzione dei lavori e della sicurezza di cantiere (Par. 3.4. Spese ammissibili)?

In caso affermativo, laddove il soggetto proponente sia un soggetto aggregato ancora da costituire (Par. 2.1.2.III), chi dovrà conferire l'incarico e sostenere i costi della perizia ai fini dell'ammissibilità della spesa: il mandatario della costituenda aggregazione? Il componente della costituenda aggregazione titolare del

diritto di proprietà/godimento dell'immobile che si impegna a mettere a disposizione della IR?

Risposta

In conformità con quanto previsto dal par. 3.3.1 dell'Avviso "l'avvio dei lavori per la realizzazione della proposta progettuale candidata alle agevolazioni non può aver luogo prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni".

Per quanto sopra, le spese di progettazione oggetto del quesito – in quanto ascrivibili ad un servizio reso prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – non sono ammissibili ai fini dell'eventuale erogazione delle agevolazioni di spettanza del Beneficiario.

Si precisa, in ogni caso, che le stesse spese – ove sostenute prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, avendo ad oggetto attività di valutazione della fattibilità del programma di investimenti – in conformità con quanto previsto dal Reg. UE n. 651/2014, non comportano l'avvio dello stesso programma di investimenti ai fini dell'accertamento del rispetto del c.d. "effetto di incentivazione".

Quesito n. B.11

Il par 4.4. - Documentazione da allegare alla domanda di accesso alle agevolazioni, al punto 1. g) richiede la presentazione di una perizia asseverata di un tecnico abilitato recante l'attestazione della conformità dell'immobile (o degli immobili) oggetto della proposta progettuale.

Il costo della perizia rientra tra le spese ammissibili di cui alla categoria IR.4 - Costi per la progettazione, la direzione dei lavori e della sicurezza di cantiere (Par. 3.4. Spese ammissibili)?

In caso affermativo, laddove il soggetto proponente sia un soggetto aggregato ancora da costituire (Par. 2.1.2.III), chi dovrà conferire l'incarico e sostenere i costi della perizia ai fini dell'ammissibilità della spesa: il mandatario della costituenda aggregazione? Il componente della costituenda aggregazione titolare del diritto di proprietà/godimento dell'immobile che si impegna a mettere a disposizione della IR?

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito precedente.

Quesito n. B.12

Il par. 3.4.2 prevede che "Tutti i costi di cui ai parr. 3.4.I e 3.4.II dovranno risultare, a pena di inammissibilità, patrimonializzati dal soggetto beneficiario e contabilizzati in conformità con i principi contabili pertinenti".

Il successivo par 3.4.6, tuttavia, stabilisce che "Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui al comma 1 del presente articolo: i beni e i servizi oggetto di acquisizione devono essere ammortizzabili ed iscritti nei pertinenti libri contabili (ove previsti in ragione delle vigenti normative applicabili)".

Ai fini dell'ammissibilità delle spese del PRI, si chiede di precisare:

1. se i costi relativi all'acquisizione di beni e servizi debbano essere sempre ammortizzabili,
2. se "gli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi" di cui al par 3.4.III – PRI 7), dovranno, in sede di presentazione della domanda, essere supportati da preventivi e, successivamente, in sede di rendicontazione, essere supportati da titoli di spesa e pagamento.

Risposta

L'obbligo di patrimonializzazione dei costi sostenuti in attuazione del programma di investimenti agevolato sussiste (come precisato nel par. 3.4.2 dell'Avviso) solo limitatamente agli interventi di realizzazione/ampliamento della IR/IPS ed ai relativi costi di cui alle voci contenute nei parr. 3.4.I e 3.4.II dell'Avviso, ciò in quanto le specifiche disposizioni di cui agli artt. 26 e 26-bis del Reg. UE n. 651/2014 limitano l'ammissibilità delle spese ai soli costi sostenuti per "investimenti materiali ed immateriali".

Per quanto attiene, invece, alle spese sostenute in attuazione di un PRI (ove previsto a integrazione del programma di realizzazione/ammodernamento della IR/IPS), è facoltà del Beneficiario procedere o meno alla relativa patrimonializzazione.

La patrimonializzazione dei costi sostenuti in attuazione di un progetto di ricerca industriale non è un obbligo, ma una possibilità, soggetta a specifiche condizioni. La scelta tra patrimonializzazione e imputazione a conto economico dipende dalla natura dei costi e dalle prospettive di beneficio economico futuro.

In proposito, si ricorda che – in conformità con quanto previsto dall'OIC 24 (cfr. punto 49) – ai fini della patrimonializzazione dei costi di ricerca industriale è necessario accertare la sussistenza delle seguenti condizioni principali:

- *I costi devono essere chiaramente definibili e misurabili.*
- *Il progetto deve essere tecnicamente fattibile.*
- *L'impresa deve avere l'intenzione di completare il progetto e di utilizzarlo o venderlo.*
- *Deve essere dimostrata la capacità dell'impresa di utilizzare o vendere il progetto.*
- *Deve essere dimostrata la probabile capacità del progetto di generare benefici economici futuri.*

Resta pertanto una responsabilità del Beneficiario valutare se procedere o meno alla patrimonializzazione degli stessi costi.

Con riferimento, agli "altri costi di esercizio" di cui alla voce PRI.7, queste ultime ricadono nella fattispecie dei costi per "spese generali supplementari e altri costi di esercizio" di cui all'art. 25.3.e) del Reg. UE n. 651/2014 per le quali non è richiesta la produzione di preventivi in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, né da evidenze analitiche delle spese effettivamente sostenute in sede di rendicontazione.

In fase di rendicontazione, tuttavia, l'Amministrazione regionale per il tramite dei rispettivi organismi di controllo preposti all'accertamento della regolarità delle spese sostenute in attuazione di operazioni assistite dal PR FESR Sicilia 2021-27 – operando in conformità con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea C/2024/7467 del 20.12.2024 avente ad oggetto "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)" (cfr. Capitolo 6) – provvederà a controllare l'effettività e la regolarità di costi diretti assunti quale base di calcolo per la determinazione del rimborso dei suddetti costi forfetari, accertando altresì che questi ultimi ricadano nelle espresse tipologie di spese coperte dal rimborso a costi forfetari. A tal fine, si raccomanda sin d'ora ai soggetti proponenti di individuare quali tipologie di spese si intendono coprire mediante ricorso al tasso forfetario in questione.

Quesito n. B.13

Il par. 3.4.III. PRI.1 – Personale, indica quali spese ammissibili: *"il costo del lavoro di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario".*

Il capitale umano impiegato nel PRI, sia esso parte integrante della pianta organica del soggetto beneficiario o assegnato in distacco/comando dai componenti l'aggregazione, ovvero direttamente assunto per la realizzazione del PRI, diverso dai ricercatori e tecnici della ricerca, che svolga un ruolo di ausilio diretto, funzionale e indispensabile per la realizzazione del PRI (ad es. project management, affidamento di con-

tratti per lavori, forniture di beni e servizi, reclutamento di personale della ricerca, tutela e sfruttamento IP, trasferimento tecnologico) rientra tra le tipologie di spesa ammissibili?

Risposta

Nell'ambito dei progetti di ricerca industriale (PRI), il termine "personale ausiliario" si riferisce a quella categoria di lavoratori che, pur non essendo direttamente coinvolti nelle attività di ricerca e sviluppo (R&S) in senso stretto, forniscono un supporto essenziale per la realizzazione del progetto.

In termini più specifici, il personale ausiliario comprende:

- *Tecnici di laboratorio: Che assistono i ricercatori nella preparazione di campioni, nell'utilizzo di apparecchiature e nella raccolta di dati.*
- *Personale amministrativo: Che si occupa della gestione delle pratiche burocratiche, della contabilità, degli acquisti e dell'organizzazione logistica del progetto.*
- *Personale addetto alla manutenzione: Che garantisce il corretto funzionamento delle attrezzature e delle infrastrutture utilizzate per la ricerca.*

In sostanza, il personale ausiliario svolge un ruolo di supporto operativo e amministrativo, consentendo ai ricercatori di concentrarsi sulle attività di R&S.

Tutti i costi di personale NON riconducibili inequivocabilmente alle fattispecie espressamente richiamate dal par. 3.4.III. PRI.1 dell'Avviso (ricercatori, tecnici e personale ausiliario), e che pertanto offrono un contributo meramente indiretto alla realizzazione del PRI, potranno essere remunerate esclusivamente entro i limiti di cui alla voce di spesa PRI.7 "Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi".

Quesito n. B.14

Costi indiretti e patrimonializzazione:

Tra le **spese ammissibili** previste al par. 3.4 dell'Avviso rientrano i **Costi indiretti** (IR.8) che vengono definiti nel suddetto paragrafo come *"Costi relativi ad attivi immateriali debitamente patrimonializzati dal soggetto beneficiario, da riconoscersi in modo forfettario in ragione del 7% del totale dei costi diretti ammessi alle agevolazioni del presente Avviso associati alla realizzazione della IR, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. a) del RDC"*.

Al paragrafo 1.4 dell'Avviso ("Definizioni") viene inoltre data la seguente **definizione di «Costi indiretti»**: si intendono i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi comprendono spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.). Con riferimento ai costi indiretti di cui alle voci IR.7 e IPS.7 di cui al successivo par. 3.4, in coerenza con le disposizioni di cui agli artt. 26 e 26-bis del RGE, gli stessi costi sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso a condizione che siano patrimonializzati ed iscritti.

Si chiede conferma che la condizione di verifica dell'effettiva patrimonializzazione e iscrizione tra gli attivi immateriali dei suddetti costi indiretti, anche citata nella FAQ B.1 *"Costi analiticamente identificati e patrimonializzati da parte del Beneficiario, il quale dovrà documentare l'iscrizione degli stessi costi all'interno del libro cespiti/libro inventari e la relativa contabilizzazione in coerenza con i pertinenti principi contabili di riferimento"* valga per tutte le tipologie di costi indiretti presentati a budget, e non solo per i costi indiretti di cui alle voci IR.7 e IPS.7 o per costi legati alla formazione (caso specifico della FAQ).

Risposta

Si conferma che l'obbligo di patrimonializzazione sussiste per tutte le voci di spesa ascrivibili alla realizzazione o ammodernamento di una IR/IPS, come richiamate nei parr. 3.4.1.I e 3.4.1.II dell'Avviso.

Per il trattamento contabile delle spese connesse alla realizzazione dei PRI si rimanda alla risposta al precedente Quesito n. B.12.

Quesito n. B.15

In riferimento al punto IR.8 indicato al paragrafo 3.4 dell'Avviso, che prevede il riconoscimento dei costi indiretti relativi ad attivi immateriali debitamente patrimonializzati dal soggetto beneficiario, da riconoscersi in modo forfetario in ragione del 7% del totale dei costi diretti ammessi alle agevolazioni, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. a) del RDC, si chiede:

- se l'inclusione dei costi indiretti relativi ad attivi immateriali debitamente patrimonializzati dal soggetto beneficiario è obbligatoria o se alternativamente il soggetto beneficiario può comporre il budget di progetto senza valorizzare questa voce;
- quali sono le voci specifiche che si ritiene possano essere incluse negli attivi immateriali per il calcolo dei costi indiretti. Si chiede a titolo esemplificativo se possono rientrarvi costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo qualora inclusi negli attivi immateriali e patrimonializzati.

Risposta

È facoltà del soggetto prevedere o meno all'interno del Piano dei costi il rimborso per costi indiretti

I costi indiretti patrimonializzabili sono una categoria di costi che, pur non essendo direttamente attribuibili a un singolo prodotto o servizio, possono essere inclusi nel valore di un'attività patrimoniale. Questa pratica è nota come "capitalizzazione" dei costi indiretti.

Sono considerati "costi indiretti" quei costi che non sono direttamente collegati alla produzione di un bene o servizio specifico, ma sono necessari per il funzionamento generale dell'azienda.

La capitalizzazione dei costi indiretti è soggetta a criteri specifici, che variano a seconda dei principi contabili applicati.

Esempi di costi indiretti patrimonializzabili:

- Quote di ammortamento di beni strumentali utilizzati per la produzione.
- Costi di manutenzione e riparazione di attrezzature utilizzate per la produzione.
- Costi di energia elettrica e riscaldamento degli impianti di produzione.
- Costi di gestione del magazzino.
- Alcuni costi amministrativi e generali.

Per il trattamento contabile delle spese connesse alla realizzazione dei PRI si rimanda alla risposta al precedente Quesito n. B.12.

Quesito n. B.16

Riguardo il punto IR.4 indicato al paragrafo 3.4 dell'Avviso "Costi per la progettazione, la direzione dei lavori e della sicurezza di cantiere" si chiede se si possano ritenere ammissibili anche incentivi alle funzioni tecniche, per es. per il Responsabile Unico del Progetto, previste da normativa relativamente agli

affidamenti.

Risposta

Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 possono essere considerati costi assimilabili a quelli relativi ai servizi di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza di cantiere e in quanto tali ricompresi nella voce IR.4/IPS.4 di cui al paragrafo 3.4 dell'Avviso.

C. Interventi agevolabili

Quesito n. C.1

In merito agli Interventi Agevolabili a valere dell'Avviso, gli stessi vengono definiti al paragrafo 1.1.5 come "riconducibili" ai settori di intervento 002, 006, 011 che riguardano PMI e Grandi Imprese. Si chiede, pertanto, se nel caso della realizzazione di IR la riconducibilità a queste tipologie di intervento sia soddisfatta in caso di interventi realizzati da "Soggetto proponente che svolge attività a prevalente carattere non economico" e non iscritto al registro delle imprese o se necessariamente il Soggetto Beneficiario (sia esso Singolo o Aggregato) dovrà iscriversi al Registro delle Imprese.

Risposta

Le disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2022)7388 final del 19.10.2022 (richiamata all'interno dell'Avviso) recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (cfr. punti 2.1.1 e 2.2.2) chiariscono che le infrastrutture di ricerca che beneficiano di aiuti di Stato possano svolgere contestualmente attività economiche e non economiche a patto che vengano rispettate specifiche prescrizioni richiamate ai punti 19, 20 e 21 della medesima Comunicazione, alle quali si rimanda per un maggiore dettaglio.

Tra le prescrizioni previste nella Comunicazione, si dispone (cfr. p.to 21) che il relativo finanziamento con contributi pubblici può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato laddove l'eventuale utilizzo economico dell'infrastruttura di ricerca rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca, oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia una portata limitata. Con quest'ultima accezione si intende convenzionalmente che le eventuali attività economiche svolte dall'infrastruttura non superino il 20% della pertinente capacità annua complessiva della medesima entità giuridica.

In proposito, si ricorda che, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, non rileva lo status giuridico del soggetto destinatario degli stessi, quanto piuttosto la natura economica delle relative attività svolte. Pertanto, l'eventuale necessità di provvedere all'iscrizione del Soggetto beneficiario all'interno del Registro delle imprese e/o l'attivazione di una partita iva per lo svolgimento delle relative attività economiche, dipenderà dalle specifiche caratteristiche del soggetto beneficiario, non costituendo il possesso di tali requisiti una condizione specifica richiesta dall'Avviso per i soggetti proponenti che svolgono attività prevalentemente non economica (cfr. par. 2.2.1.ii dell'Avviso).

D. Agevolazioni concedibili

Quesito n. D.1

Intensità del Contributo

Si chiede conferma che in caso di proposte presentate da un Soggetto Proponente Aggregato, ai fini dell'applicazione dell'intensità del contributo pari all'80% di cui al paragrafo 3.5.3, la verifica della caratteristica di "Soggetto **proponente** che svolge attività a prevalente carattere non economico" viene effettuata sulle caratteristiche del soggetto giuridico già costituito (in caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.II) o di nuova costituzione (in caso di proposta presentata ai sensi del par. 2.1.2.III) e non sui singoli componenti dell'aggregazione.

Risposta

Nel caso di soggetto proponente aggregato già costituito, la verifica della corretta applicazione

dell'intensità di contributo verrà effettuata avendo a riferimento oltre al soggetto giuridico coincidente con il medesimo soggetto proponente, anche i relativi soci componenti, in conformità con quanto previsto dal documento adottato dalla Commissione europea ["Guida dell'utente alla definizione di PMI"](#) cui si rimanda per maggiori dettagli.

Nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito, la verifica sarà fatta sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli componenti della costituenda aggregazione all'interno delle dichiarazioni di cui all'Allegato 2.1 – Sezione III b.2, oltre che (in conformità con quanto previsto dal par. 2.1.8 dell'Avviso) sulla documentazione prodotta dal Soggetto beneficiario – nel caso in cui la proposta progettuale venga ammessa alle agevolazioni del presente Avviso – comprovante l'avvenuta costituzione del soggetto aggregato in una delle forme giuridiche consentite dal par. 2.1.3 dell'Avviso.

Quesito n. D.2

Ai fini della corretta determinazione dell'intensità di aiuto concedibile per gli interventi di cui al par. 3.1.1. a) (creazione di nuove Infrastrutture di Ricerca (IR) e/o all'ammodernamento di IR esistenti), si chiede di specificare come verrà determinata l'intensità di aiuto concedibile nel caso di soggetto proponente aggregato non ancora costituito (par. 2.1.2.III).

In particolare, si chiede di specificare se le seguenti variabili:

a) attività svolta (prevalentemente economica/NON economica ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final - Paragrafo 2.1.) e

b) dimensione di impresa (GI/PMI) nel caso di attività NON prevalentemente economica,

saranno valutate rispetto:

1. ai singoli componenti la costituenda aggregazione, disgiuntamente: sommatoria dei contributi concedibili a ciascun componente singolarmente;
2. al mandatario della costituenda aggregazione: applicazione estensiva del contributo concedibile al soggetto Mandatario all'intero programma di investimenti;
3. all'aggregazione quale entità unitaria, come risultante dopo l'avvenuta costituzione (entro 60 gg dalla pubblicazione della graduatoria), sulla base delle informazioni disponibili dai documenti costitutivi.

Risposta

Nel caso di programmi di investimento promossi da soggetti aggregati non ancora costituiti, la determinazione dell'intensità di aiuto da parte dell'Ente finanziatore dovrà tener conto dei seguenti fattori principali:

- *della natura prevalentemente economica o NON economica che intende assumere il soggetto proponente in caso di concessione del sostegno finanziario pubblico oggetto del presente Avviso;*
- *nel caso in cui il costituendo raggruppamento si configuri quale soggetto che svolge un'attività prevalentemente economica, saranno indagati i seguenti aspetti:*
 - o *la natura, le caratteristiche la qualificazione dei singoli componenti dell'aggregazione,*
 - o *l'eventuale presenza tra gli stessi componenti di relazioni di colleganza e/o di controllo all'interno del medesimo soggetto giuridico di nuova costituzione (il futuro soggetto beneficiario) e le eventuali ulteriori relazioni di colleganza e/o di controllo esistenti con altri soggetti esterni alla costituenda aggregazione;*
 - o *la dimensione d'impresa che il soggetto giuridico risultante dall'aggregazione tra i componenti sopra indicati assume in relazione ai rapporti di colleganza e/o di controllo*

esistenti tra e con questi ultimi;

- il rispetto dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del RGE (nel caso in cui la costituenda aggregazione, in considerazione delle relazioni esistenti con i suoi componenti, dovesse assumere la classificazione di "grande impresa").

L'Ente finanziatore procederà con la verifica degli aspetti/condizioni sopra richiamate sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli componenti il soggetto proponente ancora non costituito in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, nonché sulla base della documentazione prodotta da quest'ultimo nell'eventuale successiva fase di concessione delle agevolazioni a dimostrazione dell'intervenuta costituzione del nuovo soggetto giuridico investito del ruolo di soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Quesito n. D. 3

L'Avviso pubblico "Sicilia Opportunità per la Ricerca e le Infrastrutture" (SORI), al paragrafo 3.1, comma 2, prevede la possibilità di finanziare attività di ricerca industriale. Cosa si intende, nello specifico, per realizzazione di attività di ricerca industriale? Quali tipologie di attività possono essere finanziate nell'ambito dell'Avviso?

Risposta

Ai sensi dell'articolo 2, punto 85) del **Regolamento UE 651/2014** e ss.mm.ii., per **Ricerca Industriale** si intendono le attività di: "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche."

L'Avviso pubblico SORI, in coerenza con questa definizione, prevede la possibilità di finanziare attività di ricerca industriale **strettamente finalizzate** alla creazione e/o all'ammodernamento delle **Infrastrutture di Ricerca (IR)** e/o delle **Infrastrutture di Prova e Sperimentazione (IPS)** (paragrafo 3.1, comma 2).

Le attività ammissibili nell'ambito della ricerca industriale includono, a titolo esemplificativo:

- **Ricerca pianificata o indagini critiche**, volte ad acquisire nuove conoscenze applicabili all'industria;
- **Creazione di componenti di sistemi complessi**, per testarne il funzionamento e migliorarne le prestazioni;
- **Costruzione di prototipi**, limitatamente a quelli realizzati in ambiente di laboratorio o con interfacce di simulazione verso sistemi esistenti;
- **Realizzazione di linee pilota**, esclusivamente se necessarie alla **validazione di tecnologie generiche**.

Si precisa che la **Ricerca Industriale** ha l'obiettivo principale di acquisire nuove conoscenze e capacità per sviluppare o migliorare prodotti, processi e servizi, mentre lo **Sviluppo Sperimentale** (si veda l'art.2, comma, 1 punto 86) del RGE) si concentra sull'utilizzo e sulla combinazione di conoscenze esistenti per affinare e validare soluzioni innovative in condizioni operative reali. La costruzione di prototipi e linee

pilota può rientrare sia nella ricerca industriale che nello sviluppo sperimentale, ma con finalità differenti: nel primo caso (RI) per la convalida di tecnologie generiche in laboratorio o con simulazioni, nel secondo caso (SS) per la prova e la convalida in ambienti realistici con l'obiettivo di apportare miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi non ancora definitivi.

Il soggetto proponente deve assicurare che le attività di ricerca industriale siano conformi a quanto previsto dall'Avviso. La proposta progettuale dovrà fornire elementi chiari e documentati per consentire la verifica della loro ammissibilità e coerenza con gli obiettivi dell'Azione 1.1.4, secondo i criteri di valutazione stabiliti.